

TORNATA DEL 23 APRILE 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione generale dello schema di legge sulla cospirazione contro la vita dei Sovrani esteri, sull'assassinio politico, e sulla composizione dei giurati — Continuazione del discorso riassuntivo del relatore Valerio in difesa delle conclusioni della Giunta — Chiusura della discussione generale — Proposizione del deputato Costa A. per lo squittinio ad appello nominale sulla deliberazione di passare alla discussione degli articoli — Osservazione del deputato Buffa — Segue la votazione per appello e si decide di passare alla discussione dei singoli articoli — Emendamenti dei deputati Miglietti e Buffa all'articolo 1 — Discorso del deputato Genina in appoggio dell'articolo — Emendamento del deputato Alvigini.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

GRIGNONI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto di petizioni:

6461. Oletti Pietro, residente in Torino, autore di un orologio tascabile geografico ed astronomico, si rivolge alla Camera per ottenere la facoltà di fare le esperienze del suo ritrovato nel porto di Genova, e così potere dimostrare la precisione di esso nell'indicare l'ora dell'alta e bassa marea.

6462. 38 proprietari della borgata Montefedele, frazione del comune di Montù Beccaria, provincia di Voghera, ricorrono alla Camera affinché voglia provvedere che sia assegnato un qualche sussidio governativo per agevolare l'apertura di una scuola elementare in quella borgata, al quale effetto il Consiglio comunale già stanziò all'unanimità apposita somma, ma insufficiente all'uopo.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Essendo presente il deputato Domenico Pareto lo invito a prestare giuramento.

PARETO D. presta giuramento.

(Il processo verbale è approvato.)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Gastaldetti sul sunto delle petizioni.

GASTALDETTI. Prego la Camera perchè voglia accordare l'urgenza alla petizione di Giuseppe Crettet che porta il numero 6458. Egli rappresenta che presso il tribunale provinciale di Annecy, l'editto del 1822 costituisce solo dieci piazze dell'ufficio di procuratore, mentre anteriori patenti ne hanno stabilito un maggior numero. Egli è possessore di una di queste piazze che non ha esercizio.

Trattandosi di un diritto incontestato, il quale è in sospenso, o devesi provvedere a che questa piazza abbia anche l'esercizio, o vuol essere liquidata; eppertanto o l'uno o l'altro provvedimento non può essere negato.

Io quindi faccio preghiera perchè la Camera voglia accordare l'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI CONTRO I REATI DI COSPIRAZIONE CONTRO LA VITA DEI SOVRANI ESTERI E SULL'ASSASSINIO POLITICO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul progetto di legge riguardante la pena per la cospirazione contro la vita dei sovrani e capi dei Governi stranieri; *minimum* della pena e legale definizione del reato d'apologia dell'assassinio politico; formazione della lista semestrale dei giudici del fatto pei reati di stampa.

La parola spetta al signor relatore per continuare il suo discorso.

VALERIO, relatore. Signori, mi rimane la parte più delicata e difficile del compito mio; mi rimane ad esaminare quello che riguarda la questione politica, e la così detta questione ministeriale.

Io sarò forse un po' più esplicito nel mio discorso, imperocchè intorno a questi punti io parlo più specialmente a nome mio, e non pesa sopra di me la grave responsabilità di rappresentante di una Commissione, la quale rappresenta od è creduta rappresentare tutta la Camera.

Tuttavia dichiaro fin d'ora che, se mi toccherà di dire qualche cosa che riguardi il reggimento interno di una

grande nazione vicina, io non mi farò che espositore di fatti, e non intendo per nulla di giudicarli.

Come uomo, come cittadino ho anch'io le mie aspirazioni, i miei sentimenti, i miei dolori; come deputato, io penso che una grande nazione quale è la Francia ha diritto di chiedere che nessuno si immischi nelle cose sue, che nessuno venga a darle consigli. Essa è forte e grande abbastanza per potere quando vuole e vuole fortemente.

Ci fu detto da molti oratori: non c'è pressione. Riguardo a ciò io vi dissi quale sia l'opinione dei cinque membri della Giunta, i quali recisamente, senza esitazione, appena avuta comunicazione dei documenti, dichiararono che la pressione estera c'era. Se non ci fosse pressione, perchè temere l'isolamento? Tutti coloro che vanno predicando che, ove la legge fosse rigettata, noi cadremmo nell'isolamento diplomatico e politico, confessano implicitamente che questa legge si vota sotto una pressione straniera. Perchè discutiamo noi questa legge, la quale già da dieci od undici giorni occupa la attenzione dei rappresentanti della nazione, mentre tante altre leggi desiderate da tutti sono inutilmente aspettate? Noi abbiamo ormai compiuta una gran parte della Sessione legislativa, e che abbiamo fatto? Sterili e dolorose discussioni ci occuparono nella prima parte della Sessione in dibattimenti elettorali in gran parte personali. Non è colpa nostra...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. È del Ministero. (*Si ride*)

VALERIO, relatore... nè del Ministero. Sarà colpa del fato, se si vuole, ma è un fatto. Il Ministero però non ne è interamente netto; ma insomma ne abbiamo la colpa un po' tutti. Oramai, fra pochi giorni, quando avremo condotta a termine questa discussione, ci rimarrà appena il tempo di votare la legge d'imprestito di 40 milioni, e di gettare uno sguardo di volo sopra il bilancio, e poi torneremo alle case nostre. Ditemi voi se impieghereste in tal modo questo tempo, se una pressione, in qualunque modo si voglia chiamare, non fosse venuta a sturbare l'ordine naturale delle nostre deliberazioni. E se c'è pressione; se noi, votando questa legge, facciamo una concessione, potete negare che l'onore e la dignità del paese non ne risentano un qualche detrimento?

Le concessioni che un popolo potente può fare ad un popolo meno potente non disonorano mai; anzi le concessioni che un popolo potente fa ad un popolo debole lo onorano; ma le concessioni che un popolo relativamente minore fa ad un popolo più potente di lui rado è che non segnino il principio della sua politica decadenza.

Anche per la legge del 1852 si negava che vi fosse pressione. I ministri d'allora, ed i deputati che ne sostenevano la politica, anche allora parlavano di necessità internazionali, di necessità morali, di consigli amichevoli, di desiderii amichevolmente espressi, come dissero in questa discussione gli onorevoli Buffa, Mamiani, Farini, il mio amico Correnti, gli onorevoli Robecchi e Tecchio. Le parole sono belle, ma il fatto è pur doloroso.

Volete voi sapere come giudicassero su questo proposito in quella discussione alcuni degli onorevoli oratori, di cui vi ho citato il nome testè? Vi dirò che cosa ne pensassero allora gli onorevoli Tecchio e Rattazzi.

Non creda l'onorevole Rattazzi che, citando io ancora una volta un brano del suo discorso, io lo faccia con maligno intendimento; io lo faccio perchè so essere autorevole la sua parola, e quindi, dovendo sostenere la mia tesi, cerco d'indebolire il discorso che egli pronunciava per la tesi contraria in questa discussione e che fu chiamato con ragione forte dall'onorevole presidente del Consiglio, e quindi cerco così d'attenuare la debolezza nostra.

L'onorevole Tecchio pronunciava allora queste parole: « Non credo sia poca cosa cedere pure di un attimo allo straniero, il quale, se assai non ci teme, perchè non è grande il territorio su cui noi viviamo, deve rispettarci, perchè siano costanti, perchè vogliamo essere indipendenti, perchè siamo padri, figli e fratelli di molti che sono morti per la patria indipendenza, e certo non ci attendevamo che noi saremmo venuti a questa ringhiera per fare atto di omaggio a forestiere pretese. »

L'onorevole oratore è solito chiudere le sue orazioni colla citazione di uno scrittore ora latino, ora italiano; udite la conclusione del suo ragionamento: « Il Ministero permetta che io gli rammenti l'avviso di un grande storico nazionale: « In tali congiunture, sono parole di Carlo Botta, non si ha nemmeno certezza che il concedere faccia moderazione in chi domanda, imperocchè il più delle volte succede che più si dà e più si domanda. »

E l'onorevole Rattazzi:

« Sono del pari convinto che non vi ha alcuna potenza straniera la quale non essendo a noi per altre considerazioni grandemente propensa, voglia offrirci la sua amicizia, la sua simpatia, solo perchè saremmo disposti a concedere quella più severa repressione.

« No, o signori, non sarà mai una simile concessione che possa essere fonte di una leale amicizia; come non sarà mai il diniego di essa che potrà essere origine di dissidio cogli Stati stranieri. E, dato che ci fossero richiami e consigli, quando noi avremo concesso, credete voi che a questo punto si arresteranno i richiami medesimi? »

« Oh! rimanete pur certi che la prima concessione non sarà che argomento per chiederne altre maggiori. Il movente dell'amicizia è l'interesse soltanto, e quella potenza, che potesse persuadersi che il suo interesse è di esserci amica, non ci niegherà per certo l'amicizia sua!... »

Io vi prego a ricordarvi di questa sentenza, imperocchè una gran parte del mio discorso si poggerà su quest'opinione.

« Se, per contro, proseguiva l'onorevole Rattazzi, essa crede che l'interesse suo altrimenti esige, non sarà certamente la proposta del Ministero che basterà a rendercela amica. Da questo lato noi saremmo nella stessa condizione in cui possiamo essere ove la legge non venga ammessa.

« Per contro, noi non altro faremmo se non maggiormente portare lo scredito sopra le nostre istituzioni, altro non conseguiremmo che di allontanare sempre più coloro che contemplan la nostra bandiera ed hanno fiducia in essa.

« Questo è il vero pericolo che noi corriamo: il vantaggio che sperate, no, non l'otterrete; il danno sarà certo e FATALE. »

Il danno è fatale, diceva l'onorevole Rattazzi, ed egli era veridico profeta. Diffatti passarono pochi anni, ed eccoci minacciati di vedere per la stessa via intaccata profondamente una delle leggi organiche più importanti dello Stato, una delle principali nostre libertà.

L'onorevole Mamiani nella sua splendida orazione disse avere la repubblica di Venezia consegnato a Roma Giordano Bruno, *reo di niun'altra cosa che di opinioni eterodosse.*

Ma in qual tempo Venezia operava così codardamente? Le concessioni si fanno sempre in tempi di decadenza. Quando Venezia faceva sventolare il suo glorioso stendardo sulle spiagge d'Oriente; quando Enrico Dandolo lo piantava sulle torri di Costantinopoli; quando Venezia vinceva Carlo VIII a Fornovo; quando disfaceva la flotta turca alle Curzolari; quando i suoi tipi accoglievano quanto la più smisurata libertà di stampa poteva ispirare, Venezia non faceva concessioni nè a Roma, nè ad altre potenze. Vogliamo noi imitare la prima Venezia o la seconda? L'opinione eterodossa merita forse maggior riguardo che l'opinione politica?

Povera Venezia! Povera Italia! Tutti ti esaltano, tutti ti amano, e intanto in questa discussione udiamo chiamare egoista, tiranna la romana repubblica; egoiste e tiranne Venezia, Genova, Firenze, le più belle stelle del nostro cielo; la Romagna, la forte e generosa Romagna, nido disperato di assassini; ordinata in Italia una società che propugna la teoria del pugnale; inetti ed ignoranti i nostri elettori politici, che vogliono incapaci di giudicare i reati di stampa, mentre pur furono capaci di mandare noi qui che facciamo e diciamo di sì belle cose; sfrenata e colpevole la nostra stampa, la quale ha i suoi torti, non lo nego, ma è pure di tutte le stampe libere la più temperata ed onesta! (*Bravo!*)

Aveva ben ragione l'onorevole mio amico Correnti quando ieri l'altro parlava delle nostre gloriose miserie! Fortuna che a molte di quelle accuse ha già risposto la splendida parola dell'onorevole Brofferio.

L'onorevole Mamiani disse nella sua orazione parole gravi di senso, che dovevano, secondo io penso, grandemente commovere la Camera ed il paese; eppure nol commossero.

Egli diceva poco presso: io non ministro, non diplomatico, dirò parole che morirebbero forse sulle labbra del presidente del Consiglio. E qui ci spalancava una porta e attraverso a quella porta spalancata noi vedevamo un principe salire a cavallo e vedevamo falangi di soldati, vedevamo un annunzio quasi di prossimi eventi. In bocca di un oratore così importante quale è l'onorevole Mamiani, amico degno del Ministero, queste parole

avrebbero dovuto commovere grandemente il paese. Eppure, come ho detto, non lo commossero punto. E perchè?

Quando l'onorevole presidente del Consiglio tornava dal Congresso di Parigi, un altro oratore, degnissimo amico anch'esso del Ministero, l'onorevole Buffa, interpellava con parole vivissime il Ministero e bellicosamente chiudeva la sua orazione, dicendo che avrebbe posto in istato d'accusa quel Ministero il quale avesse pur d'un soldato sminuito l'esercito.

L'onorevole presidente del Consiglio rispondeva a quell'interpellanza, e la sua parola, ascoltata sempre con raccoglimento, annunciava o pareva annunciasse prossimi e gravissimi eventi all'Italia.

La Camera se ne commosse, se ne commosse il paese. Gli oratori che seggono alla sinistra, o, come vuole l'onorevole Di Cavour, all'estrema sinistra, stavano pronti a combattere alcune delle cose dette o fatte al Congresso di Parigi a nome della politica ministeriale. Udite quelle parole, tacque in essi ogni senso d'opposizione; si alzarono dalla destra e dalla sinistra oratori per dichiarare che essi approvavano l'operato del Ministero, e che, nelle gravi contingenze in cui pareva che il paese dovesse versare, essi avrebbero fatto tacere ogni pensiero di opposizione, ed avrebbero secondato il Governo con tutte le forze di cui potevano disporre. Noi credevamo che il ministro che pronunziava quelle gravi parole, reduce dal Congresso europeo di Parigi, avesse non iniziata una semplice alleanza diplomatica, ma strette federazioni che dovessero condurre a risultamenti pronti ed importanti. Ma fu nulla di nulla, ed ecco perchè la Camera ed il paese non si commossero ora alle parole dell'onorevole Mamiani.

Curioso paese è cotesto nostro! il quale tace, pare sonnacchioso; direste quasi che sia alieno da ogni azione politica; eppure medita, segna e si ricorda, e, ricordandosi come le parole dell'onorevole Buffa e del presidente del Consiglio si rimanessero vuote d'effetto, ora non si commove alle parole dell'onorevole Mamiani!

Quelle parole gli furono certo dettate, come ogni atto della sua vita, da quel profondo, da quel vivissimo amore della patria, della indipendenza italiana, che ne scaldò sempre l'animo; ma io temo che, come tante altre volte gli succedette, egli si illuda.

Non illudiamoci colle speranze nei Governi per la liberazione dei popoli, e ricordiamoci il crudele disinganno dato alle illusioni di un altro popolo che si trova in condizioni peggiori delle nostre, ricordiamoci dell'emigrazione polacca! (*Segni di assenso*)

Quel generoso e forte popolo, quell'emigrazione che è quasi un popolo in esilio, stette in continue speranze di una redenzione per le promesse e dichiarazioni che furono sempre violate dai ministri francesi, per quelle più aperte degli oratori ministeriali del Parlamento della stessa nazione, e per le solenni parole che ogni anno si scrivevano negli indirizzi che si presentavano alla Corona: « No, la nazionalità polacca non morirà! »

Venne in tempi più vicini la guerra d'Oriente, ed

anche allora i Polacchi si destarono a vive speranze come ci destammo noi. Il principe Czartorisky, quel decano della emigrazione polacca la più conservatrice, quella che è più in condizione di conoscere i segreti della diplomazia, inalberò, per mezzo del suo nipote il conte Zamoischi, la bandiera polacca a Costantinopoli.

Grandi speranze sorsero, molte belle parole si udirono, aperte dimostrazioni si permisero in Francia per la causa della Polonia, come si permisero per la causa nostra le sottoscrizioni per Manin e pei cento cannoni; ed intanto la guerra che si combatteva contro la Russia, che avrebbe avuto ben altro risultato ed importanza se avesse preso quella direzione che parevano indicare gli eventi, che pareva dovesse portarsi dalla Bessarabia nella Podolia e nella Volinia verso Varsavia, prese la volta della Crimea, ed ora la povera Polonia è costretta a rivolgere i suoi occhi non più verso la Francia, ma verso la Russia, contro cui essa combattè lungamente, che essa guardò sempre, e con ragione, come sua eterna, come sua capitale nemica.

Sperano forse gli oratori della parte contraria in una guerra mossa dalla Francia a cui possano mescolarsi le nostre bandiere?

L'onorevole mio amico Correnti dichiarava nel suo discorso volere tirare noi alla realtà; scendiamo dunque dalla regione dei sentimenti e veniamo alla realtà.

Poniamo in ipotesi la guerra mossa dalla Francia. Noi siamo suoi alleati. Quale credereste voi che ne sarebbe l'evento? Se vittoriosa (chè non può essere altrimenti che una guerra europea), pensate voi che i vantaggi della vittoria sarebbero per noi? Può il principe che sta a capo della grande nazione francese dimenticare le grandi tradizioni del suo zio? Può egli non volere quanto volle in tutto il tempo della sua vita? E non credete voi che le conclusioni della vittoria sarebbero coteste, cioè rifatto il regno d'Italia con un principe napoleonico e rialzato il regno di Murat sul Sebeto a Napoli?

Vi sono tradizioni che sono quasi un fato, una necessità a cui non si sfugge. *Noblesse oblige*, dice un antico e giusto adagio. Ora, io penso che il Napoleonide che regge attualmente i destini della Francia, vittorioso, non potrebbe agire altrimenti; ed allora che sarebbe di noi, dell'indipendenza italiana? Quella sarebbe per lunghissimi anni perduta, e noi, stretti fra una corona francese al di là del Ticino, da una corona francese al di là delle nostre Alpi, quale sorte ci rimarrebbe fuori quella di essere assimilati ad una prefettura francese! Oh! ci giovi a farci cauti la storia del passato!

Suppongo una disfatta. La cosa sarebbe dolorosa, ma pure è possibile. Vedemmo il più grande capitano dei nostri tempi, comandando il primo esercito del mondo, vinto, sopraffatto dalla coalizione di tutta Europa. Ed egli era gran capitano, e qualche aspirazione verso la bandiera francese rimaneva tuttora presso i popoli di allora. Napoleone era l'erede della grande rivoluzione francese. E non sarebbe possibile una disfatta, ora che un gran capitano forse si trova nelle file dell'armata

francese, la quale è un vivaio di grandi capitani, ma che non ha ancora fatto le sue prove, e forse dovrebbe farle dopo tentativi infelici? Ed allora che sarebbe di noi, quando soli fossimo stretti alla fortuna di Francia contro una coalizione d'Europa? Voi sapete che sono sempre i più piccini quelli che pagano le spese, e ricordatevi della Sassonia.

Ma io soggiungo ancora: noi non abbiamo una cosa sola da salvare; ne abbiamo due: noi vogliamo mantenere la nostra indipendenza, aiutare, se è possibile, a darla alle rimanenti parti d'Italia nostra; ma vogliamo in pari tempo conservare la nostra libertà.

Ora, un'alleanza guerresca di questa natura può essa farsi senza grave detrimento della nostra libertà? Noi duriamo due lotte; l'Italia ha due grandi nemici da contrastare: l'uno non ho bisogno di indicarlo, il vostro pensiero vi corre spontaneo; l'altro è il Governo temporale del Papa.

Come credete voi che Napoleone imperatore possa venire ad aiutarci, ad esserci stretto amico, quando noi lottiamo continuamente contro quella Corte di Roma, della quale egli è il principale sostegno? Io non so se la Francia imperiale abbia molte alleanze; questo so, che il suo principale alleato è il Pontefice che siede in Vaticano, è il clero di Francia e di gran parte del mondo. Vorreste voi che l'impero avesse sul Po una politica diversa da quella che gli è di guida sulla Senna e sul Tevere? Può il principe che trova nel clero il suo principale appoggio; che mette nei Consigli più alti della Corona il cardinale Morlot; che chiama quasi nei suoi Consigli il signor Veuillot, e fa l'*Univers* interprete dei suoi risentimenti; che ha disciplinato talmente il suo clero da vedersi nelle elezioni i parroci in solenne abito sacerdotale condurre le file degli elettori come soldati all'urna elettorale; può, dico, questo principe essere sostenitore della politica mantenuta dal nostro Ministero, col resistere alle esigenze, alla dominazione clericale e pontificia, col volere tranquillamente sì, ma fermamente difendere l'indipendenza del potere civile dal religioso? Ditemi se non sono illusioni codeste? Ditemi se lo sperare che noi possiamo conservare le nostre libertà politiche, delle quali non parlo, e la nostra indipendenza civile con un confederato di questa natura, quando l'alleanza non stesse nei limiti di semplice diplomazia, ma divenisse una federazione di guerra, ditemi se non è una illusione?

Domando ancora: se da Roma ci venisse la richiesta di una legge simile a quella che si discute, quali clamori non si alzerebbero in questa Camera? Qual resistenza non incontrerebbe in tutti questi banchi? Eppure chi comanda a Roma è l'imperatore dei Francesi. Là è la sua bandiera, là il suo principale alleato.

Io temo assai che i miei amici Correnti, Farini e Mamiani, poichè avvi una parte nella quale fummo d'accordo prima del 1848 e per cui rimarremo amici sempre, ed è quella che ci conduce all'aspirazione di liberare questa infelice patria nostra, io temo molto, dico, che essi, così nobilmente impazienti di ogni indugio, così

infervorati alle speranze francesi, senza saperlo, non giovino a chi più pensa alle napoleoniche memorie, che non all'indipendenza d'Italia.

Ci si dice: voi respingete il sistema delle alleanze. Il Ministero, io penso, dà alla parola *alleanza* un significato che non le dà la diplomazia. Per alleanza la diplomazia non intende, nè può intendere che quella conservazione di buoni uffici che unisce popolo a popolo. Il volere credere che le alleanze contengano qualche cosa di più, è un ingannare od essere ingannati. Se la parola *alleanza* è presa in questo senso, noi rispondiamo che certamente desideriamo rimanere in buoni termini colla Francia. Chi non lo vorrebbe? Ma non pensiamo che per ciò si debbano fare sacrifici, correre pericoli, e tanto meno fare sacrifici di dignità nazionale. Queste alleanze diplomatiche non hanno grande valore, e non legano i popoli che le stringono. Non bisogna quindi illudere i nostri concittadini col fare loro credere che uno scambio amichevole di buoni uffici e di note; una dimostrazione permessa, per cui poscia si fanno di soppiatto le scuse all'Austria; una parola di giornale, che all'indomani si rinnega, siano tali cose da farvi sopra gran fondamento. Le illusioni si risolvono spesso in umiliazioni. Le alleanze fruttuose, e lo diceva con ragione l'onorevole Rattazzi, sono quelle dettate dall'interesse.

Trattasi forse di trasformare l'alleanza diplomatica colla Francia in una confederazione di guerra? Allora si parli chiaramente; non stiamo nelle ambiguità del sentimento, in cui siamo accusati noi di vivere, ed in cui pur troppo vivono molti dei nostri avversari e amici nostri. Se ne manifestino i patti, ed il Parlamento nelle varie sue parti darà certo una degna e patriottica risposta.

Quando venne stretta l'alleanza colla Francia e colla Inghilterra, ci si diceva che essa avrebbe condotta a grandissimi risultati, ed anche a risultati positivi. Sui banchi di questa Camera, dall'una e dall'altra parte, fu detto più volte: non state a queste generalità; fate patti chiari, patti chiari ed amicizia lunga; designate quale sarà il compito nostro, e stabilite nello stesso tempo quale sarà il compenso della vittoria.

Questi consigli non si vollero ascoltare, e se ne adducevano queste ragioni: un'alleanza con grandi popoli, quali sono la Francia e l'Inghilterra, non deve essere circoscritta a patti da mercanti; quando quest'alleanza ci congiunge a due grandi nazioni, si deve lasciare che produca i naturali suoi effetti.

Ora io domando: a che cosa ci condusse quella alleanza? Due mila valorosi soldati piemontesi stanno sepolti nei campi di Crimea; cinquanta milioni andarono consunti.

Abbiamo avuto un posto, che fu coperto degnamente, nel Congresso di Parigi; ed ora abbiamo l'abbandono di Francia e d'Inghilterra nell'affare del *Cagliari*. (*Movimenti*)

Ho detto l'abbandono di Francia e d'Inghilterra, perchè in un giornale, il quale ha un carattere quasi ufficiale, e che ha corrispondenze le quali partono dai Ga-

binetti delle maggiori cancellerie d'Europa, è scritto ed affermato ripetutamente essersi lord Cowley messo in perfetto accordo colla Francia nell'abbandonare il Piemonte nella controversia del *Cagliari*.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Ciò è inesatto.

VALERIO, relatore. Io lo desidero che sia inesatto. Io non ho carteggi diplomatici; quindi cerco la verità nelle sole fonti cui posso attingere; e questa corrispondenza che io cito, la quale ha quasi sempre un carattere semi-ufficiale, ed è il carteggio dell'*Indépendance Belge*, non vorrei la disdegnasse troppo l'onorevole ministro, imperocchè io gli potrei dire che anche il carteggio di Torino che stampasi in quel giornale ha un carattere semi-ufficiale, poichè parte spesse volte da impiegati, da persone che stanno negli uffici ministeriali. E questo non è vero solamente pel Piemonte, è vero anche per l'Austria, per la Prussia e per la Francia.

L'onorevole ministro ci dice essere questo inesatto. Tanto meglio; ma egli è pur vero che le prove di dichiarato appoggio che si aspettavano, e che avremmo avuto forse il diritto d'aspettarci in questa questione, non le avemmo certamente dalla Francia. E poichè mi feci qui a toccare la questione del *Cagliari*, io sono in obbligo di rendere al signor presidente del Consiglio dei ministri la dovuta giustizia pel fermo contegno tenuto in questa circostanza e per la dignità del linguaggio che adoperò a nome della nazione; ma nello stesso tempo non posso a meno di esprimere un voto.

Io vedo in parecchi diari annunciarsi quasi con gioia apparecchi di guerra nel regno di Napoli, a cui dovrebbero corrispondere apparecchi nel nostro paese. Certo la dignità del paese vuol essere fortemente conservata contro tutti; ma io spero che una guerra fratricida non verrà rompersi a cagione di questo disgraziato fatto. Comunque riuscisse questa guerra, essa sarebbe sempre a danno nostro, sempre a vantaggio del nostro nemico, imperocchè egli viva delle dissensioni e degli odii fra Italiani ed Italiani, odii che sono la nostra morte; imperocchè sta sulla nostra bandiera, sta nel cuore di noi tutti questo principale assioma, come movente dei nostri pensieri, della nostra vita: *amore ed affetto alle varie parti d'Italia*. (*Segni di adesione*)

Dunque, ci diranno, non ci resta che l'isolamento! No; se non temeste l'isolamento per parte dell'Inghilterra pel confine di Belgrado e per i Principati Danubiani, e perchè temerlo dalla Francia pel rigetto di questa legge? Io credo che noi non saremo isolati, e non lo siamo.

L'Inghilterra non ci abbandonerà, io ne ho fede; quell'Inghilterra a cui, in occasione dell'alleanza, si cantarono tanti inni, per cui si levarono tante parole di lode, ora è trattata con amarezza dai medesimi oratori.

L'onorevole Correnti, mio amico, disse che l'Inghilterra pagò il sangue dei nostri soldati con un documento falso.

No, non fu l'Inghilterra, ma la diplomazia, a cui si affidò troppo spesso il nostro Governo, che ci pagò con questa brutta moneta; ma la nazione inglese così gene-

rosa, così amica di libertà, ci pagherà, statene certi, con moneta di ben altro conio.

Già l'opinione pubblica si sollevò in Inghilterra per rivendicare l'onore nazionale leso in quella circostanza, e forse, mentre io vi parlo, dalla tribuna del Parlamento inglese si alzano voci per protestare contro l'atto indegnissimo, e forse, e ne ho lieto augurio in cuore, il dispaccio telegrafico di stasera ci dirà che sono mutate le sorti, e che l'Inghilterra si ricorda e del sangue dei nostri soldati e dell'amore che ci lega alla sua gloriosa fortuna.

L'Inghilterra non ci abbandonerà, essa, antica alleata del nostro paese; essa antica alleata della Casa di Savoia; e non può, anche volendolo, abbandonarci; imperocchè essa abbia grande interesse a che nel centro di Europa stia un regno che impedisca, da un lato, la Francia di prorompere dalle Alpi, e dall'altro impedisca l'Austria di farsi padrona di tutta Italia. Essa non può volere che i grandi porti e le isole del Mediterraneo divengano direttamente od indirettamente preda dell'Austria e della Francia. L'Inghilterra è stretta alleata della Prussia, rivale e nemica nascosta dell'Austria, e non può farsi serva dell'Austria stessa. (*Sensazione*)

La Russia è anch'essa nostra alleata naturale, anche essa ha interesse grandissimo a che il Piemonte sia conservato forte e mantenga il posto che occupa nei Consigli europei. Ricordatevi che alla Russia è dovuto in gran parte l'ingrandimento che ebbero i nostri Stati nel 1815; ricordatevi che essa è profondamente nemica dell'Austria e che l'ingrandimento di uno Stato italiano è stato lungamente il desiderio della sua diplomazia. E la Russia, voi lo sapete, è tale potenza che al suo scopo pensa lungamente e lo raggiunge. Del resto le sorti di quel paese sono in gran parte mutate, e per esso accade od accadrà fra breve un gran spostamento di forze morali dall'occidente all'oriente. Sta a capo di quella grande nazione un principe giovane e generoso, il quale ha già restituito la lingua nazionale all'infelice Polonia; il quale sta adoperando tutti i mezzi di cui dispone per rompere il servaggio che lega i contadini di quel paese alla terra e li fa schiavi. Ogni passo che quel generoso principe fa in quella via deve naturalmente vieppiù rendercelo amico; e non credo d'essere, alla mia volta, dichiarato illuso, se penso che possono venire tempi in cui dalla Russia, che valorosamente combattemmo, troveremo appoggi ed amicizia vera e duratura.

La Prussia, lo ha detto l'onorevole presidente del Consiglio, è in buoni termini con noi; ed io vi aggiungo anche la Svizzera; e nominando questa libera contrada a noi vicina, vorrei che il Governo maggiormente cercasse a farsela amica, e ricordasse uno dei più grandi pensieri di Carlo Alberto, quello di stringerci, per quanto è possibile, alla Svizzera stessa ed alle minori potenze, imperocchè esse abbiano un interesse eguale al nostro, che è quello di resistere alle usurpazioni delle grandi potenze.

Nè io penso che il rigetto di questa legge possa farci

ostile l'impero francese: un potente orgoglio lo impedirebbe.

Come mai, mentre la Francia non si mostra sdegnosa perchè la potente Inghilterra rifiuta una legge simile, come potrebbe quella grande potenza, colle sue cinquecento mila baionette, senza proprio discapito morale, volgere le sue ire contro uno Stato di cinque milioni di abitanti, il quale difende la propria dignità?

Nè io credo che coloro, i quali vorrebbero affermarci che, a cagione del rifiuto di questa legge, l'impero francese conserverebbe profondo rancore verso di noi, conoscano a quanto grande altezza possa salire l'orgoglio, quando egli posa sopra potere così grande e smisurato. Senonchè, io domando, quale è la condizione dell'impero francese in questi giorni?

Il programma dell'impero francese è quasi tutto caduto a pezzi. Esso portava per prime parole: *L'Empire c'est la paix*, e cento mila soldati morti in Crimea, e mille cinquecento milioni consumati in questa guerra provarono l'autorità di quest'asserzione. (*Si ride*)

L'alleanza coll'Inghilterra, che era uno dei fondamenti di quel programma, a qual punto sia giunta voi lo sapete.

Erano annunciate libertà progressive, e le leggi di pubblica sicurezza che susseguirono il disgraziato attentato del 14 gennaio vi provano a quale libertà si vada incontro in quel paese. L'industria, promossa artificialmente, non ha raggiunto lo scopo di attrarre all'impero le simpatie della classe operaia. Rimangono le simpatie dimostrate verso l'Italia; ed ecco l'ultima rovina, posso dire, di quel programma.

Volete voi che le simpatie verso l'Italia vengano rinnegate perchè noi avremo rigettata questa legge? Io non lo credo; perocchè può invece ritenersi che le simpatie verso l'Italia sono nelle mani di quel potente un'utile minaccia, e che egli non voglia di quell'utile minaccia privarsi per così poca cosa, quale sarebbe il rigetto di questa legge.

In fatto di alleanze avviene una che io vorrei caldamente raccomandare al Ministero; quella che un libero Governo deve cercare anzitutto, l'alleanza del suo popolo. E qui mi pare lecito di dire qualche parola sulla quistione interna, poichè i discorsi pronunziati in questa adunanza e la quistione ministeriale posta innanzi me ne danno il diritto, quasi me ne impongono il dovere: e, se dirò verità un po' crudeli, io piglierò ad esempio quell'Inghilterra la quale è potente e forte perchè sa cercare la verità, e mostrarsi imperterrita nell'applicare gli opportuni rimedi. Io ricordo come nel tempo della guerra di Crimea essa stessa venisse superbamente a squarciare il velo che copriva i difetti di organizzazione del suo esercito rimpetto ad una guerra che si faceva con un potente alleato contro un potente nemico. Se vi ha cosa che mostri l'Inghilterra degna di vera libertà, che la assicuri che questa libertà sarà duratura, è appunto questa di cercare la verità e non nasconderla ad alcuno, certa come essa è di vincere gli ostacoli che si frappongono al suo bene.

Io domando: quest'alleanza tra il nostro popolo ed il Governo esiste come dovrebbe essere? Io ne dubito. L'esito delle elezioni, di cui si parlava ieri, ci dimostrerebbe come pur troppo questa alleanza non esiste completa come dovrebbe. Noi vedemmo d'un colpo al primo scrutinio elettorale tale mutamento che molti ne rimasero spaventati, non per le persone, ma per i principii che si alzavano neri e minacciosi dietro a quelle persone.

L'onorevole presidente del Consiglio dei ministri ha detto ieri che le imposte in questo risultato ci entravano per una gran parte; ed io sono perfettamente d'accordo con lui. Io credo che egli avesse ragione; ma tengo altresì che non le sole imposte abbiano prodotto questo risultato, che molte altre circostanze che verrò enumerando vi abbiano contribuito; e le andrò divisando appunto perchè il ministro, che sta a pilota della nostra nave, sappia a tempo appigliarsi ai provvedimenti che occorrono, perchè un simile risultato elettorale non si rinnovi altra volta, poichè esso sarebbe la tomba delle nostre libertà.

Il paese si trova finanziariamente in cattive condizioni: io non cercherò di dimostrarvelo minutamente, chè verrà il tempo di farlo più opportunamente nella discussione del prestito dei 40 milioni; come non cercherò di dimostrarvi che enormi e male distribuite sono le tasse.

Pochi giorni sono il signor ministro ci faceva distribuire un quadro in cui sono descritte tutte le società industriali che si stabilirono nel nostro paese da alcuni anni in poi. Io gliene faccio i miei ringraziamenti, giacchè ciò dimostra come egli ami la pubblicità, nè desideri che si tenga nascosto quanto avviene nel paese.

Ora, se voi vi fate a considerare il numero grandissimo di tali società industriali cadute in misera liquidazione, sarete convinti che un male grave esiste nelle condizioni economiche del nostro paese; come vi farete pure capaci delle condizioni vacillanti di alcuni dei nostri più importanti istituti di credito.

Voi vedete che la società Transatlantica, nella quale erano impegnati molti milioni, in cui erano state poste molte speranze, è miseramente caduta; e vedete pure che è gravemente perdente quella del telegrafo sottomarino.

Il credito a cui si ricorre continuamente, ed a cui ricorremo fra pochi giorni, deve avere pur esso una misura. La legge sulla libertà dell'usura, non accompagnata da istituzioni di credito fondiario, ha invilite le proprietà e gettato in alcune delle nostre provincie la confusione ed il danno. Il caro prezzo della carta bollata e le enormi spese relative ai giudizi davanti ai tribunali hanno chiuso a molti l'accesso alla giustizia.

La polizia ha bisogno di un forte riordinamento; l'agricoltura ha bisogno grandissimo di essere tutelata contro i furti campestri che vanno sempre crescendo, ed ha mestieri di essere grandemente incoraggiata.

Potrebbe l'onorevole ministro, potreste voi affermare che i dissensi antichi che esistevano tra le varie subnazionalità, che formano l'agglomerazione dello Stato at-

tuale nostro, non siano, invece di andare diminuendo, cresciuti? Potete voi non comprendere il significato dell'emigrazione delle popolazioni della Liguria? In caso di patrie necessità credete voi che tutti egualmente correrebbero volentieri alla chiamata come corsero nel 1848, sia pei bisogni dell'esercito, come per quelli dell'erario?

Il Ministero riescì nell'opera negativa: l'abolizione del dazio è cosa che onorerà sempre il passaggio dell'onorevole Di Cavour al potere; ma fallì nell'opera di ordinamento; ne sono prova la legge sulle gabelle e quella sulla Cassa ecclesiastica, che turbò molte coscienze e recò danni alle finanze, come dicevamo noi della sinistra quando si discusse quella legge.

Quattro schemi di legge per ordinare i comuni e le provincie furono pre-entati, e nessuno di essi ebbe neanche l'onore della discussione.

Accatastando il Ministero i portafogli sopra pochi uomini, lascia credere che il paese abbia penuria di capacità, a scapito morale del partito che sta al potere. E perchè, domando io, i ministri dovranno essere scelti tutti e sempre in una sola delle quattro zone che compongono la nostra agglomerazione politica? Perchè la Savoia, la Liguria, la Sardegna non sono rappresentate mai nei Consigli della Corona? (*Mormorio*)

Io sono Piemontese, anzi Torinese, e certe cose posso dirle.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Eccita le passioni municipali.

VALERIO, relatore. Non le eccito, anzi cerco di sopirle. Il malcontento in alcune delle nostre provincie esiste, ed è apertamente manifestato; cito la Liguria, la Savoia e la Sardegna: scopro un male affinchè vi sia posto rimedio. (*Rumori*)

Io non intendo colle parole dette menomare per nulla i diritti della Corona: dico soltanto che sarebbe talvolta opera di buona politica il fare sedere nei Consigli della Corona alcune persone che appartengano alle subnazionalità che ho designato (*Nuovi movimenti*), certo qual sono che questo darebbe soddisfazione a bisogni sentiti, e menomerebbe in gran parte alcune delle dissensioni che sono nel nostro paese.

In cinque o sei anni ebbero e lasciarono il portafoglio vari uomini senza che un fatto costituzionale lo producesse. Il paese e la Camera stessa paiono oramai estranei alle modificazioni ministeriali. Questo è un fatto che può essere gravido di conseguenze funestissime. Io non dico che il male venga tutto dal Ministero; dico che questo male esiste; la colpa non è mai tutta di uno solo nè di una sola parte, essa è spesso delle varie parti che compongono il paese. Ma intanto, io ripeto, conosciamo i mali, sveliamoli, affinchè possiamo portarvi rimedio.

Che dobbiamo noi fare? Io lo dirò apertamente: seguire la politica di Casa Savoia colle antiche ed odierne aspirazioni italiane, sostenute senza spavalderia, ma con fermezza; stare in buoni termini con tutti quelli che non sono naturali nostri nemici e stringere alleanze

con iscopi e patti determinati quando occorra; ordinare le finanze; riformare le leggi d'imposta riconosciute viziose; diminuire le spese fino al reale e rigoroso pareggio del bilancio; ordinare la guardia nazionale in modo che cessi di essere una derisione e possa all'uopo essere valido aiuto all'esercito; applicare sinceramente la legge costituzionale dello Stato, sicchè lo Statuto sia agli occhi di tutti una realtà, ed a quest'uopo fare una legge che stabilisca la vera responsabilità dei ministri, che sia valido ostacolo alle ingerenze abusive, sia che partano dal clero, sia che partano dal Ministero, nelle elezioni; provocare nessuno, piegarsi davanti a nessuno ed aspettare.

Quando noi ci regoleremo a questo modo, le alleanze non ci mancheranno.

Dichiaro che questo non è un programma. Un partito che è la frazione minima della Camera, come ha detto ieri l'altro il signor ministro, non ha la pretesa di presentare programmi; non domando dichiarazioni e risposte; è un consiglio che io aggiungo a quello presentato ieri e ieri l'altro dal mio amico Depretis. Se l'onorevole ministro vuole tenere conto di questo consiglio, egli ha ingegno e potere per porre in breve tempo a questi mali un valido rimedio; e così, giunto al sommo della potenza cui un cittadino possa giungere, i posteri diranno che egli l'ha meritato.

Io mi associo anche alla proposta fatta dall'onorevole Castagnola, affinché il diritto di asilo verso gli esuli italiani divenga una realtà, non sia anch'esso una derisione. Nè penso poi che la riforma della Cassa ecclesiastica, quale venne domandata dall'onorevole mio amico Depretis, possa avere le conseguenze cui alludeva ieri l'onorevole ministro.

Per mio avviso la riforma della Cassa ecclesiastica potrebbe farsi; potrebbe anche operarsi l'incameramento senza condurre alla conseguenza di un clero salariato, come la interpretava il signor ministro.

Anch'io sono avverso, e lo dissi altre volte, al salariamento del clero; ma io penso che si possa procedere al riordinamento della Cassa ecclesiastica in altro modo, con grande e desiderato beneficio del paese, e senza che questo produca la conseguenza cui egli accennava.

L'onorevole Di Cavour ha già dimostrato assai bene come egli sappia farsi insegnatore ai principi assoluti di amore al Governo costituzionale, provando come per esso si possa duplicare le imposte senza fare gridare troppo un popolo; faccia ora in modo di insegnare l'amore dei Governi costituzionali anche ai popoli; e noi in questa propaganda lo aiuteremo con tutte le nostre forze, e l'aiuto nostro sarà, quel che più vale, un aiuto interamente disinteressato. (*Bene!*)

Quello che si è passato ieri e ieri l'altro voi lo sapete: è egli un connubio o un cominciamento di connubio? Io non lo so, io non lo credo, amo di non crederlo.

Nel famoso connubio col centro sinistro veniva sacrificato (nobilissimo olocausto!) l'onorevole Menabrea (*Ilarità*); in questo, che io non saprei come chiamare, temo pur troppo che verrà sacrificata (più nobile olo-

causto!) l'organizzazione dei nostri giurati, la libertà della stampa.

L'onorevole ministro, in principio, aveva mostrato quasi di voler esercitare una certa giustizia distributiva verso le varie parti della Camera: alla parte liberale aveva indirizzate buone, mellifue parole; alla destra aveva, con aspre parole, presentata una legge che essa doveva amare ed accettare, che ama ed accetta; ma la destra fu indiscreta, non si tenne contenta, volle anche buone parole, e le ottenne. (*Si ride*)

L'onorevole Mamiani ha detto: il conte della Margaritha questa legge la deve accettare a quattro mani: il resto verrà. L'onorevole Mamiani ha ragione, e il conte della Margaritha l'accetta; il resto verrà forse dalla stessa mano per cui due gravi ferite vennero già fatte nella nostra legge della stampa, per cui due date funeste vennero scritte nei nostri Codici: il due dicembre e il quattordici gennaio. Il resto verrà! Dio sperda l'infausto augurio!

Narrano le storie che un principe di gagliardo popolo a consigli simili a quelli che ci vennero sporti avesse risposto: i principi della mia Casa conoscono la via dell'esilio, non quella del disonore. Non dovremmo noi dire a nostra volta: il Piemonte conosce quanto sappia d'amaro la sventura, ma non conosce la codardia?

Io so bene che quello che vi si propone non è disonore, nè codardia, nè il Ministero ciò vi proporrebbe, e voi, quando vi fosse proposto, lo rigettereste ad unanime voto; ma è qualche cosa che pur troppo vi somiglia, che vi ci può condurre nell'avvenire; ed è questo il motivo per cui, a nome della maggioranza della Commissione, mantengo le conclusioni pel rigetto puro e semplice della legge. (*Bene! dalla sinistra*)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Genina. *Voci.* La chiusura! la chiusura!

GENINA. Se la Camera crede di chiudere la discussione generale, io non ho nulla in contrario; ma, siccome il mio discorso deve versare sul principio che si contiene nell'articolo 1, non vorrei poi che quando fossimo a quell'articolo si restringessero le mie argomentazioni in troppo angusti limiti.

Voci. No! no! Parlerà sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Il deputato Genina aveva comunicato al presidente il suo desiderio di parlare sul principio dell'articolo 1, il presidente ha creduto di fargli presente che, qualora in occasione di ogni articolo si rinnovasse la discussione di massima, si sarebbe facilmente fatta una seconda discussione generale. La Camera vedrà se convenga adottare questo sistema o chiudere la discussione generale.

Molte voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(È adottata.)

Interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

COSTA A. Domando la parola sul modo della votazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COSTA A. Nulla, o signori, fu dimenticato in questa discussione di quanto poteva illuminare il voto che stiamo per dare. Io crederei quindi opportuno che, con solennità non minore dell'importanza del soggetto che ci occupa e dei dibattimenti che ebbero luogo, la Camera si pronunciasse sulle conclusioni della Commissione per appello nominale e ad alta voce. Ove dieci dei miei colleghi mi appoggino, io intendo di averne fatta formale proposta a termini del regolamento.

PRESIDENTE. Il deputato Buffa ha la parola.

BUFFA. Io non mi oppongo alla proposta dell'onorevole Costa, la quale, ad ogni modo, quando fosse appoggiata da quel numero di deputati che richiede il regolamento, dovrebbe per diritto essere posta in esecuzione. Ma vorrei solo fare notare all'onorevole Costa che forse sarebbe meglio trasportare la votazione per appello nominale ad un altro punto della discussione.

È indubitabile che, quando si propone il voto per appello nominale, è sempre perchè si conosca pubblicamente chi approvi e chi disapprovi la legge. Ora, è del pari indubitabile che, fatta la votazione per appello nominale in questo punto, cioè nel passaggio dalla discussione generale alla discussione degli articoli, essa non ha quel significato.

Noi abbiamo udito parecchi degli oratori che hanno parlato contro la legge, dichiarare che accettavano i due primi articoli e respingevano il terzo. Ora, chi respinge l'articolo 3, respinge la legge; in quel punto verranno ad unirsi veramente tutti i voti ostili alla legge intiera; quindi il luogo naturale di una votazione per appello nominale mi pare che sia il terzo articolo.

Laonde, per non fare due volte una votazione di tale fatta, e perchè essa abbia in effetto quel significato che deve avere, inviterei l'onorevole Costa a riservare la sua proposta per l'articolo 3 della legge.

VALERIO, relatore. A questo riguardo sono d'accordo colle opinioni altre volte espresse dall'onorevole presidente del Consiglio, il quale parteggia per il sistema della votazione aperta; quindi, tutte le volte che si domanderà una votazione pubblica, l'appoggerò sempre; appoggerò così anche quella che sarà per domandare l'onorevole Buffa, a qualunque punto della discussione sia per avere luogo; e credo intanto che non possa rifiutarsi la domanda che ora fa l'onorevole Costa.

PRESIDENTE. Faccio osservare che tale proposta, qualora anche si volesse, non può essere rifiutata, a norma del regolamento, quando è fatta da dieci deputati.

Qui però debbo fare notare che il deputato Buffa non ha punto dichiarato di opporvisi, ma cercò d'indurre il deputato Costa a cambiare, a rimandare la sua proposizione ad un dato articolo del progetto.

COSTA A. Io non aderisco a modificare la proposta, e ne dirò il perchè...

Voci. No! no! Non serve. Votiamo!

COSTA A. Allora dichiaro soltanto che insisto sulla proposta.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Costa è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, si farà la votazione per appello nominale per la deliberazione di passare agli articoli del progetto.

Quelli che vorranno che si passi alla discussione degli articoli, risponderanno sì; quelli che non vorranno, risponderanno no.

(Segue l'appello per la votazione.)

Risposero sì i deputati:

Airenti, Alfieri, Alvigini, Ansaldo, Annoni, Ara, Arnulfo, Asinari, Astengo, Baino, Bertoldi, Berruti, Biancheri, Bianchetti, Bianchi A., Bianchi C., Bixio, Bo, Boggio, Bolmida, Borson, Brunet, Buffa, Cadorna, Callori, Capra, Capriolo, Carquet, Cattaneo, Cavalli, Cavallini Carlo, Cavallini Gaspare, Cavour Camillo, Cavour Gustavo, Cays, Centurione, Chapperon, Chiapusso, Chiavarina, Chiò, Cornero, Correnti, Corsi, Cosato, Costa della Torre, Costa di Beauregard, Crosa, Crotti, Cugia, D'Agliè, D'Alberti, Daziani, De Bosses, De la Flèche, Del Carretto, Della Motta, Demaria, Despine, De Viry, Di Camburzano, Farini, Franchi, Gallini, Gallo, Galvagno, Garau, Genina, Ghigliani, Gilardini, Ginet, Giovanola, Grixoni, Guglianetti, Guillet, Lachenal, La Marmora, Lanza, Laurent, Laurenti-Roubaudi, Leardi, Lisio, Loi, Malan, Mamiani, Marco, Marrè, Mastio, Mazza, Melis, Michelini Alessandro, Michelini Giovanni Battista, Miglietti, Mongellaz, Montagnini, Negroni, Negrotto, Nicolini, Notta, Pallavicino, Pareto Domenico, Parodi, Pateri, Pelloux, Pernati, Pistone, Prato, Quaglia, Rattazzi, Di Revel Genova, Di Revel Ottavio, Riccardi, Ricchetta, Rignon, Robecchi, Roberti, Rorà, Santa Croce, Sappa, Sattamusio, Serra, Solari, Solaro, Solaroli, Solinas, Spinola Domenico, Spinola Giovanni Battista, Tegas, Torielli, Vallauri, Vicari.

Risposero no i deputati:

Ameglio, Avondo, Belli, Beolchi, Bertazzi, Borella, Bottero, Brofferio, Buttini, Casalis, Casaretto, Castagnola, Castellani-Fantoni, Chenal, Costa Antonio, Cotta-Ramusino, Depretis, Farina, Gastaldetti, Mathis, Mellana, Minoglio, Monticelli, Pareto Lorenzo, Ricci, Sanna, Saracco, Spano, Valerio.

Sono assenti i deputati:

Arconati, Bertini, Brignone, Caboni, Cassinis, Deandrei, De Martinel, De Sonnaz, Fara Agostino, Fara Gavino, Garibaldi, Guirisi, Jacquemoud, Jaillet, Mari, Menabrea, Moia, Mollard, Naytana, Orrù, Oytana, Pelloux, Pescatore, Petitti, Sineo, Spurgazzi, Tecchio, Torelli.

Risultamento della votazione:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 159 |
| Maggioranza | 80 |
| Votarono pel sì | 130 |
| Votarono pel no | 29 |

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

CASSINIS. Domando la parola per dichiarare che, circostanze particolari avendomi impedito di essere presente allo squittinio, io voto pel sì.

PRESIDENTE. Questa dichiarazione sarà inserita nel verbale.

Do anzitutto lettura del primo articolo del progetto ministeriale, e poscia dei corrispondenti emendamenti che sono stati proposti.

« Art. 1. La cospirazione contro la vita dei sovrani e capi dei Governi stranieri è punita colla reclusione estensibile ai 10 anni di lavori forzati quando vi sieno atti preparatorii, salve le maggiori pene stabilite dal Codice penale, quando sianvi stati atti di esecuzione che costituiscano un tentativo a termini del capo III, titolo II, libro I di detto Codice, o sia il crimine stato consumato. »

I deputati Miglietti e Buffa hanno presentato un emendamento che è del tenore seguente:

« La cospirazione contro la vita del capo di un Governo straniero, manifestata con un atto diretto a preparare l'esecuzione del reato, è punita colla reclusione.

« I colpevoli possono inoltre essere posti sotto la sorveglianza speciale della polizia per lo spazio di cinque anni. »

Il deputato Alvirgini propone il seguente:

« La cospirazione contro la vita del capo di un Governo straniero, se è accompagnata o seguita da atti preparatorii, è punita colla reclusione estensibile, secondo la gravità delle circostanze, al *maximum* di detta pena.

« Vi ha cospirazione quando concorrono gli estremi indicati nell'articolo 187 del Codice penale.

« Sono atti preparatorii quei fatti materiali, i quali, senza costituire per se stessi un principio di esecuzione, si riconoscono predisposti e diretti alla perpetrazione del misfatto. »

Darò la parola agli onorevoli deputati che hanno proposto questo emendamento e che l'hanno chiesta.

Il deputato Miglietti, membro della minoranza della Commissione, ha facoltà di parlare.

MIGLIETTI. Sciolta la questione pregiudiziale e ammessa in massima la proposta del Ministero, sorgo per soddisfare ad un compito assai difficile, qual è quello di rendervi ragione degli emendamenti e delle aggiunte che i commissari in minoranza, in parte collettivamente e in parte a nome individuale, hanno creduto di fare al progetto presentato dal Ministero.

Prima però che io svolga le ragioni per le quali l'articolo 1 del progetto ministeriale venne dalla minoranza della Commissione modificato, prego la Camera di volerli concedere di fare alcune dichiarazioni, le quali varranno a spiegare come io, accettando in massima la proposta di legge fatta dal Ministero, mi sia limitato a proporre alcuni emendamenti ed un'aggiunta al progetto medesimo: le mie parole varranno anche a spiegare la causa del dissenso che si è manifestato fra me e l'onorevole mio collega ed amico Buffa in riguardo all'estensione della competenza dei giurati.

Non ritornerò, state certi, sulla discussione generale, e se una considerazione un po' più ampia mi sfuggisse, sarà così passeggera, che voi vorrete senza dubbio essere meco indulgenti, massime considerando che io, nella qualità di membro della Commissione e iniziatore di un'aggiunta al progetto di legge, la quale è importantissima, avrei forse potuto credere di essere in obbligo di prendere parte nella discussione generale e intrattenere la Camera con un lungo discorso.

La proposta di legge fatta dal ministro io la considerai nel doppio suo scopo.

La prima parte del progetto, quella cioè che riguarda la sanzione di pene contro i reati di cospirazione e di apologia dell'assassinio politico, io l'accettai senza alcuna esitazione. La cospirazione e l'apologia dell'assassinio politico sono incontestabilmente atti non solo immorali, ma nocivi alla società.

Io riconosco nella società il diritto di prevenire qualunque atto immorale da cui possa venirlene danno; conviene però raramente ad essa di usare di questo diritto; ma allorquando questa convenienza vi è, il diritto non può essere contestato. Quindi io non ho potuto a meno di riconoscere essere legislativamente giusta la disposizione che è contenuta nell'articolo 1.

Noi facciamo colla disposizione di quest'articolo 1 ciò che i Governi assoluti fanno colle misure preventive. Questi atti i Governi assoluti hanno modo di reprimere colle provvisori arbitrarie; i Governi liberi, i Governi che si reggono a forme costituzionali, debbono prevenirli col mezzo di una legge.

Una qualche difficoltà mi si presentava, legislativamente parlando, in ordine all'articolo 2, imperocchè mi pareva che l'apologia dell'assassinio politico fosse già contemplata nella legge del 26 marzo 1848, all'articolo 24, il quale, indicando in modo generico gli scritti contrari ai buoni costumi, contempla necessariamente anche l'apologia dell'assassinio politico. Chi ciò contestasse, dovrebbe dire che nell'opinione sua l'assassinio politico non è un reato. Ad ogni modo, poichè una dichiarazione, quand'anche sovrabbondante, non poteva essere nociva, non ebbi alcuna difficoltà di assentire anche all'adozione di questo secondo articolo della legge.

Dal lato politico io dichiaro che, avendo fede negli uomini i quali governano il paese, non ho mai concepito il pensiero che una pressione straniera costringesse il nostro Governo a presentare questo progetto di legge all'adozione delle Camere. La comunicazione che fu fatta dal Governo delle note relative a questa pratica mi rafforzò in questa convinzione. Ma se facilmente mi adattai a questi due articoli di legge, non dissimulo che ebbi maggiore difficoltà per ciò che concerne l'articolo 3.

La riforma del corpo dei giurati, è, a mio avviso, oltremodo necessaria. Già nel 1852, quando io aveva l'onore di riferire, a nome della Commissione incaricata dell'esame della legge diretta a sottrarre alla cognizione dei giurati i reati di offesa ai principi stranieri, io, respingendo, a nome della Commissione, la proposta

ministeriale, proponeva già sin d'allora la riforma dei giurati.

È dunque in me convinzione antica. Ma mi pareva molto inopportuno che la riforma si proponesse nell'occasione di una legge di circostanza; a me pareva che la riforma di una legge, la quale è cardine delle nostre istituzioni, dovesse essere fatta indipendentemente da qualsiasi altra considerazione, e dovesse essere fatta in tal modo che i giurati venissero costituiti siffattamente che potessero convenientemente funzionare e come giudici nei reati di stampa e come giudici nei reati comuni; quindi, non lo dissimulo, stetti in forse se non dovessi per avventura respingere la legge, per ciò che nell'occasione di questa legge si veniva a proporre una riforma del corpo dei giurati, alla quale non si sarebbe forse in questa circostanza convenientemente potuto provvedere; ma vinse in me il desiderio di non compromettere, col mio voto, una legge la quale ha, non vi ha dubbio, una portata politica.

Ma dal momento che mi disposi ad ammettere questa riforma, credetti che fosse necessario, indispensabile di provvedere parimente a far cessare l'anomalia che presenta attualmente la legge sulla stampa, col sottrarre alla competenza dei giurati i reati contro la religione. Egli è per queste considerazioni che, mentre accettai in massima l'articolo 3, proposi, in riforma del progetto ministeriale, un modo di composizione del corpo dei giurati, il quale rispondesse, quanto più era possibile, allo scopo che io mi proponeva, qual era quello di avere giurati indipendenti, pochi e capaci; e proposi di estendere la competenza del giurì così costituito sui reati di stampa in materia di religione.

Premesse queste dichiarazioni, io dirò brevemente le ragioni per le quali la minoranza della Commissione ha creduto di dover modificare l'articolo 1 del progetto ministeriale.

Il progetto ministeriale contempla il reato della cospirazione in due stadi: quando cioè altro non vi è che il concetto di volere commettere il reato, e quando questo concetto già si manifesta con atti, i quali sono preparatorii dell'esecuzione del reato medesimo.

Dopo avere stabilite pene diverse in ordine a questo reato, contemplandolo nell'uno e nell'altro stadio, l'articolo 1 del progetto ministeriale contiene ancora una disposizione per la quale viene ad essere detto che maggiori pene saranno ancora applicate, le maggiori pene cioè stabilite dal Codice penale quando la cospirazione sia susseguita da atti i quali siano di esecuzione.

La minoranza della Commissione non ha creduto che fosse a spingersi tant'oltre la disposizione legislativa, da contemplare il reato alloraquando altro non vi è che il progetto di eseguirlo. Essa convenne che la cospirazione, quando è manifestata con atti preparatorii, con tali atti cioè che non lascino alcun dubbio sull'intenzione di colui che li ha commessi, non lascino dubitare che chi cospirava e commetteva quegli atti era nel proposito di eseguirli, debba una pena applicarsi; ma tantochè la cospirazione sta nei limiti di un concetto,

di un'idea, la minoranza della Commissione ha creduto che non vi potesse essere pena per colpirla.

Per questa ragione essa ha scritto le disposizioni dell'articolo 1 in modo che la cospirazione sia colpita di pena allora soltanto che si manifesta con un atto preparatorio, il quale sia diretto alla consumazione del reato.

La minoranza della Commissione poi ha creduto di dover togliere le parole che indicano come maggiori pene di quelle nell'articolo medesimo stabilite siano da applicarsi quando vi sia un principio di esecuzione. La legge non deve mostrarsi più rigida di quello che il bisogno lo richiede: quando vi sia un principio di esecuzione, il nostro Codice penale provvede a sufficienza; non era dunque mestieri ripetere in questo articolo che, verificandosi atti di esecuzione, si applicherebbero pene maggiori.

La minoranza della Commissione aggiunse poi questa disposizione, la quale le parve non inopportuna. Essa cioè ha proposto che i colpevoli di questo reato potessero essere posti sotto la sorveglianza speciale della polizia per lo spazio di cinque anni. Chi con atto preparatorio, il quale non lascia alcun dubbio sul proposito che esso avesse di commettere un reato, ha mostrato che era disposto a delinquere, non deve trovare troppo duro se la società, applicandogli una pena lieve, quale è quella stabilita in questo articolo, lo sottopone ad una sorveglianza, onde guarentirsi che quel suo proposito, da cui può venire grave danno alla società, non venga in altri modi ad essere effettuato.

Ecco, o signori, in brevi parole le considerazioni per le quali la minoranza della Commissione ha modificato l'articolo 1 del progetto ministeriale. Essa, come in quest'articolo, così in tutti gli altri, è disposta, e lo dichiara fin d'ora, ad accettare tutte quelle redazioni le quali, quanto agli articoli 1 e 2, vengano a rendere meno grave l'applicazione della pena, e siano per indicare in modo più preciso l'indole del reato. *

E quanto all'articolo 3 (e questa dichiarazione la faccio ora per non doverla ripetere) è disposta ad accettare tutte quelle modificazioni, tutti quegli emendamenti, i quali mantenendo nella formazione del corpo dei giurati ciò che è indispensabile onde averli onesti e capaci, presentino maggiori garanzie d'indipendenza.

BUFFA. Come vede la Camera, la minoranza della Commissione non solo è diventata la maggioranza, ma la Commissione intera. (*ilarità*) (*Seggono al banco della Commissione i soli deputati Miglietti e Buffa*)

Questa lunga battaglia parlamentare termina in qualche modo come quel famoso dramma, sul finire del quale il rammentatore usciva a dire: *Son tutti morti.* (*ilarità*) Per questo fatto la minoranza della Commissione si trovò nella necessità di fare una specie di breve relazione in luogo di quella le cui conclusioni avete respinto, e l'onorevole mio collega ed amico Miglietti già vi ha esposto brevemente e per sommi capi i motivi giuridici che indussero la minoranza della Commissione ad accettare la legge nei suoi principii, ed a proporre a

ciascun articolo un emendamento. Egli lasciò affatto in disparte, come era ragionevole, la quistione politica, risolta già dal voto reso poc' anzi.

Per compiere l'opera sua, io dovrei ora aggiungere per quali motivi abbia creduto dovere mio scostarmi da lui nell'aggiunta che egli propose come articolo 5; ma per non intralciare la discussione, io prego la Camera di permettermi che mi riservi di esporre queste considerazioni quando verrà in discussione l'articolo medesimo.

PRESIDENTE. Il deputato Alvigini ha facoltà di parlare per isviluppare il suo emendamento.

ALVIGINI. Io farò osservare alla Camera che, siccome l'onorevole Genina si è proposto di esporre osservazioni in massima e sui principii di diritto penale, a cui alludeva ieri l'onorevole relatore della maggioranza della Commissione, le quali non si riferiscono direttamente agli emendamenti, e possono influire a far adottare il progetto proposto dall'onorevole ministro guardasigilli, od a far accettare piuttosto gli emendamenti presentati dalla minoranza della Commissione, io proporrei che si desse prima la parola all'onorevole Genina, riservandomi poi di esporre alcune considerazioni sull'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Siccome il deputato Alvigini cede la parola al deputato Genina, quest'ultimo ha facoltà di parlare.

GENINA. Non era mia intenzione di prendere la parola in questa discussione, ed io intendeva di deporre in silenzio il mio voto favorevole a quest'articolo 1; ma, dappoichè l'onorevole relatore della Commissione ha citato ieri alcune parole di un mio scritto, che egli pretendeva tendessero a dimostrare che l'adozione dell'articolo 1 sarebbe stata contraria a tutti i principii del diritto penale, non posso a meno di pregare la Camera di permettermi che io esponga le ragioni del mio voto, e così lo difenda dagli appunti che gli potrebbero venir fatti.

Procurerò di essere breve per quanto mi sarà possibile; ciò nondimeno dovrò entrare in qualche svolgimento se debbo appoggiare l'articolo 1 ai principii razionali del diritto penale.

Io non voterei l'articolo 1 se fossi persuaso che il medesimo fosse l'effetto di una pressione straniera, perchè sicuramente, se pressione vi fosse, sorgerebbe la questione dell'indipendenza e della dignità nazionale, e allora dovrebbero cedere tutte le altre convinzioni, tutte le altre opinioni in cospetto dell'onore nazionale. Ma dalla discussione che ebbe luogo a questo riguardo, io mi sono convinto che vera pressione non c'è, e che quindi si può, senza ledere l'onore nazionale, approvare quest'articolo.

Io non lo accetterei parimente se credessi che esso violasse i principii della scienza, poichè io penso che nel nostro secolo in nessun Parlamento, ma tanto meno in un Parlamento d'Italia, dove ebbe la culla la scienza del diritto penale e fu promossa da tanti insigni scrittori italiani, potrebbe mai formarsi una legge che ur-

tasse coi dettami di questa scienza, ed in tal caso il sancirla sarebbe argomento di pressione straniera. Ciò nondimeno l'asserzione della Commissione mi eccitò a studiare, con qualche maggiore ponderatezza, il punto di questione, e siccome il convincimento che io ne trassi fu consentaneo all'adozione dell'articolo 1, vi espongo le ragioni di questa mia convinzione.

Prima però di addentrarmi in questa materia, io stimo necessario di esaminare bene lo stato della nostra legislazione attuale per quanto riguarda il nostro caso, perchè non mi sembra che sia stato finora posto in modo ben chiaro.

La Commissione, l'onorevole Cotta-Ramusino e l'onorevole Brofferio hanno sostenuto che cogli articoli 102 e 103 del nostro Codice penale, relativi al tentativo, avevamo leggi sufficienti per provvedere a questo riguardo.

Io credo che questa opinione non sia vera in modo assoluto.

Gli articoli 102 e 103 del nostro Codice sono relativi a quei tentativi di omicidio che possono essere fatti nel nostro Stato, e quindi potrebbero solo essere applicabili quando vi fosse un capo di Governo estero il quale temporariamente passasse nel nostro paese; ma quando il tentativo viene fatto in un territorio estero, dove risiede il capo del Governo, allora bisogna ricorrere necessariamente ad altri principii, quelli cioè del diritto internazionale stabilito nel nostro Codice dall'articolo 5 sino all'articolo 12. Ora, a tale proposito, è d'uopo distinguere bene i casi diversi.

Quando si tratta di omicidi riguardanti un capo di Governo estero, si possono distinguere quattro casi, cioè: 1° semplice cospirazione; 2° cospirazione accompagnata da atti preparatorii; 3° tentativo, cioè principio di esecuzione; e 4° infine, il reato consumato.

Cominciamo per esaminare solo questi due ultimi atti, quello del tentativo e del reato consumato.

Che cosa stabilisce il Codice a questo riguardo? A termini del medesimo io penso che si debba distinguere tra il caso in cui questo reato fosse commesso da un nostro suddito ed il caso nel quale venisse eseguito da uno straniero.

Se è un nostro suddito che si porti in territorio straniero e commetta un tentativo a danno di un capo di un Governo estero che è anche straniero, allora ha luogo l'articolo 6 del Codice penale, il quale stabilisce che, quando un suddito dei nostri Stati commette in estero territorio un crimine, sia contro un altro nostro suddito, sia anche contro uno straniero, se egli rientra nei nostri Stati, e non sia ancora stato punito dal Governo del luogo dove si è reso colpevole, soggiace alle pene stabilite dal nostro Codice, e può essere punito dai nostri magistrati; ma il nostro Codice esige che si tratti di un suddito nostro: e in questo caso è forse il più progressivo di tutta Europa, perchè i Codici di altri paesi contemplano solo il caso in cui un loro suddito commetta in estero territorio un crimine a danno di un altro loro suddito, ma non di uno straniero. In questo caso convengo coll'ono-

revoles Brofferio che se, a cagione di esempio, qualcuno nel nostro Stato avesse somministrato gli strumenti necessari per commettere omicidi all'estero, anche l'individuo che ha fornito tali strumenti nel nostro Stato diventa passibile di pena, perchè in tal guisa egli diventa complice dell'omicidio tentato dal nostro suddito, e come complice soggiace alla pena, a termini dell'articolo 108 del Codice penale.

L'altro caso è quando si tratta non di un nostro suddito, ma di uno straniero. Potrebbe darsi, ad esempio, che si trattasse di un individuo che appartenesse a quell'infelice popolazione nomade che dimora alternativamente a Genova, a Londra, a Parigi, a Brusselle, a Ginevra. Se questi si munisse, per esempio, degli strumenti necessari nel nostro paese, si portasse in Francia per commettere un tentativo d'omicidio, e quindi fuggisse dalla Francia e venisse in Piemonte, potrebbe egli essere soggetto a qualche pena dai nostri magistrati?

Io lo nego assolutamente, perchè negli articoli del nostro Codice che riguardano il diritto penale internazionale non vi ha alcuna disposizione che si possa applicare ad un simile caso.

Sarebbe solo applicabile l'articolo 9 del Codice penale, il quale stabilisce che, se uno straniero commette in estero Stato un crimine contro un nostro suddito e si reca nei nostri Stati, è sottoposto a pena, ma bisogna che il crimine da lui perpetrato sia a danno di un nostro suddito; ma, siccome in questo caso il reato non è commesso in estero territorio da uno straniero a danno di un nostro suddito, ma bensì di uno straniero, non avete alcuna disposizione da potere applicare.

Non regge adunque quanto dice l'onorevole Brofferio che, nel caso dell'attentato del 14 gennaio, se fossero stati degli stranieri che avessero preso parte al medesimo, e che venissero in Piemonte, noi avremmo potuto punirli, e in questo caso non potreste nemmeno colpire coloro che avessero somministrato gli strumenti, per la semplice ragione che non avvi complicità quando non vi ha reato principale, in cospetto delle nostre leggi.

Dunque a tale proposito vi sarebbe una lacuna nella nostra legislazione, quindi io avrei amato molto meglio che si fosse ordinata la nostra legislazione, come fece il Belgio, completandola.

Ma lasciamo stare per un momento il tentativo quando vi ha già un principio di esecuzione, e vediamo quale sia la pena che si può applicare alla cospirazione seguita da atti preparatorii, quando non procede più oltre ed è arrestata a questo stadio.

Ebbene, allora io credo giusta la proposizione della maggioranza della Commissione, che in questo caso, sia suddito, sia straniero, quegli che addivene a questo atto non può essere soggetto a pena veruna, perchè non vi è articolo di legge che colpisca quest'atto in modo speciale.

Dunque noi dobbiamo esaminare questo caso, e siccome il Ministero propone un articolo col quale si colpirebbe la cospirazione accompagnata da atti preparatorii, e così si vorrebbe compiere questa lacuna, si

tratta di vedere se noi dobbiamo dare la nostra approvazione a questo articolo di legge.

La Commissione dice: finora non si è fatto presso di noi verun articolo di legge; inoltre non trovasi quasi in verun Codice una disposizione che contempra il caso che qui è previsto. Come volete adunque allegare la necessità di provvedere?

Osservo in primo luogo che le leggi penali devono essere fatte secondo gli aggiunti sociali e le esigenze che i medesimi possono prescrivere: di maniera che vi è un'azione la quale è incriminata presso una nazione e non presso un'altra, ed inoltre può punirsi in un dato tempo presso una nazione, e poi si cancella dal novero dei reati. Adunque è l'esigenza sociale che deve stabilire se una data azione debba ora tradursi in reato.

Si tratta dunque di vedere se queste esigenze sociali esigano di stabilire questo nuovo reato. E, per procedere con un certo ordine, dapprima prenderò a dimostrare che le medesime lo reclamano; in secondo luogo procurerò di sciogliere alcuni dubbi che si sono presentati contro quest'articolo di legge.

Innanzitutto, per vedere se noi dobbiamo colpire di pena queste azioni, bisogna osservare se concorrano in esse i caratteri, le condizioni che sono prescritte dalla scienza del diritto penale.

Ora, io pongo come certo che questa per poter incriminare un'azione esige due caratteri (ed in questo sono d'accordo perfettamente colla maggioranza della Commissione): richiede, cioè, che l'azione sia malvagia in se stessa, cioè immorale; in secondo luogo, che essa arrechi un danno sensibile alla società.

Non basta che un'azione sia immorale, come mi sembra d'aver udito da alcuni dei miei colleghi, i quali erano disposti ad accettare quest'articolo, indegnati dell'immoralità dell'atto; questo non basta, perchè chi votasse in questo modo adotterebbe per fondamento del diritto di punire quel sistema spiritualista, il quale consiste nella giustizia assoluta, che, cioè, ogni male merita male.

Per confutare questo sistema, dirò soltanto che in tal guisa si confonderebbe l'ordine morale col giuridico. Dunque, oltre l'improbabilità dell'atto, si richiede anche che l'azione arrechi un danno alla società: e questa è la dottrina della scuola italiana, con qualunque nome si voglia designare questo danno, sia che lo chiamate convenienza od utilità, oppure difesa sociale, ma è sempre un danno che risente la società da quella data azione, qualora essa non venga repressa.

Se io convengo in questi due canoni della scienza del diritto penale, sostengo però che, quando si tratta di applicare queste due norme alle singole azioni, per vedere se in una data azione concorra l'improbabilità dell'atto od il danno sociale, allora non è più nel dominio della scienza, allora diventa arte, applicazione della scienza; allora diventa prudenza legislativa. Quindi noi dobbiamo esaminare come giurati legislatori se realmente nel caso di cui si tratta concorrano e l'improbabilità dell'azione ed il danno sociale.

In primo luogo che vi concorra l'improbità dell'azione non credo necessario di estendermi molto nel provarlo, in quantochè, sebbene vi siano alcuni i quali, spinti dal principio che il fine conosta i mezzi, abbiano creduto che l'azione cessi di essere immorale in questo caso, e che non solo vi siano quelli che eseguono gli attentati, ma che vi siano molti spettatori i quali adottano le stesse dottrine col lodare e colle apoteosi così ben descritte dall'onorevole Callori, le quali riguardano quest'atto, ciò nondimeno penso che non possa in guisa alcuna ammettersi una simile opinione, e ne addurrò una semplice ragione. Nel mio modo di vedere, un individuo non è mai svincolato dal dovere che ha di rispettare la vita di un altro, che è il sommo dei suoi diritti, salvo un caso solo, ed è quello in cui si trova nella necessità della difesa per un'ingiusta aggressione. Inoltre, sebbene io sia d'avviso che i principii della morale non debbano regolarsi dietro l'opinione pubblica, ma che essi poggiano a principii molto più elevati, a quelli cioè della scienza della morale teorica, la quale deve anzi frenare e dirigere l'opinione pubblica, ciò nondimeno, se noi volessimo consultare la medesima, io sono persuaso che, se vi ha un dato numero che professi questa opinione, avvi l'immensa maggioranza della nazione che la condanna.

Non dico di più, perchè non ho sentito veruna voce in questa Camera che abbia sostenuto il parere contrario. Dunque il primo estremo per colpire quest'azione esiste, ed è ben evidente.

Ma avvi forse anche l'altro estremo del danno sociale? Qui è tutto il cardine delle difficoltà. Molti oratori l'hanno bensì allegato, ma, a mio avviso, non lo hanno abbastanza dimostrato; quindi mi permetta la Camera che io lo tratti molto più ampiamente.

Per vedere se gli atti di cospirazione, gli atti preparatorii, possono arrecare un danno sociale, bisogna, a mio avviso, esaminare la questione sopra un terreno un po' più ampio, è d'uopo cioè indagare, secondo le esigenze sociali presenti, quale sia l'effetto che può produrre il reato stesso d'omicidio di un capo di Governo estero, od il suo tentativo, per quindi dedurre le conseguenze che anche la semplice cospirazione cogli atti preparatorii commove ancora la stessa società in modo sufficiente per eccitare un danno sociale da meritare una pena. Il risolvere la seconda questione dipende dalla prima; poichè, se l'omicidio od il tentativo produce un grave danno sociale, anche la cospirazione cogli atti preparatorii lo produrrà, sebbene in grado minore, qualora questo reato fosse compiuto.

Perciò comincerò dall'esaminare l'influenza che può avere sulla società l'omicidio di un capo di Governo estero. E per dare questa dimostrazione io prego la Camera di permettermi di porre innanzi ai suoi occhi tre fatti sociali, poichè non si possono dedurre le conseguenze se non si pongono le premesse; e nel fare simile esposizione dichiaro che io non voglio ferire alcuna suscettibilità, che non apprezzo nè giudico, solamente noto e constatato fatti.

In primo luogo parmi non potersi negare esistere ai giorni nostri molte società segrete, fondate con iscopo politico, le quali hanno in mira di abbattere i Governi costituiti, di sostituirvisi ed introdurre un nuovo ordine di cose, e che queste società segrete non riguardano solamente un territorio, ma che hanno estese ramificazioni, giacchè si estendono in Italia, in Francia, in Germania, ed occupano quindi una gran parte del territorio d'Europa: che inoltre queste società hanno comitati direttori, centri d'azione, i quali procurano di aumentare le file, di preparare i mezzi, di spiare le occasioni, di dare il comando dell'azione: infine, che questi stessi comitati direttori hanno tra loro delle intelligenze, e che sussiste forse un comitato centrale universale dal quale prende le mosse l'intera falange delle società segrete. Dimodochè le società moderne, i Governi costituiti attualmente si trovano in presenza di una lotta continua contro le mentovate associazioni.

Vengo al secondo fatto. Le società segrete, siccome tendono ad abbattere i Governi costituiti, si appigliano a tutti gli spedienti che possono essere acconci a raggiungere questo scopo; ma da qualche tempo esse hanno adottato un mezzo particolare, il quale consiste nell'omicidio di capi del Governo, in guisa che si è elevato a teoria l'omicidio di essi.

E qui non sono del parere dell'onorevole Farini, il quale opinava che questi fatti fossero isolati ed individuali, poichè l'esperienza prova il contrario; e sono piuttosto dell'avviso dell'onorevole presidente del Consiglio, il quale l'altro giorno nel suo eloquente ed avvedutissimo discorso disse che una società segreta italiana aveva adottato la dottrina dell'assassinio politico dopo il 1849; solamente crederei che forse ha commesso un errore cronologico. Egli crede che questa teoria in questa setta fosse nata solamente dopo il 1849; io la credo più antica, e lo argomento dal fatto rivelato due anni or sono, che tanto agitò allora il Piemonte. Ma questo fatto non riguarda il mio assunto.

Quale è la ragione per cui le società segrete hanno adottato questo mezzo particolare per abbattere i Governi?

La ragione, a parere mio, è evidente: quando si possa riuscire ad uccidere il capo di un Governo, necessariamente la forza pubblica, l'autorità sociale rimane in quei frangenti affievolita. In tali supreme contingenze non può a meno di sorgere una confusione derivante dal difetto di unità nel potere.

Prima che la società presa, direi, da stupore riacquisti la coscienza di se stessa e riunisca le sue forze; prima che il successore al trono prenda le redini del Governo ha luogo un certo interregno, nel quale è più facile alle società segrete di farsi avanti, distruggere il Governo esistente e trionfare.

Nè questo ha luogo soltanto contro i Governi assoluti; è un pericolo che minaccia anche i costituzionali e liberi; poichè, qualunque sia la sua forma, sia pur quanto si voglia liberale, il Governo si troverà sempre in presenza di un partito che ha delle aspirazioni più

avanzate, lo dice ingiusto e tirannico, e procura con ogni mezzo di atterrarlo. Se qualcuno avesse dubbi a questo riguardo, lo pregherei di rammentare ciò che avvenne nel 1848 in Francia, dove la repubblica dovette sostenere una lotta sanguinosa contro un altro partito che voleva rovesciarla; lo pregherei inoltre di rammentare i moti di Genova dello scorso giugno.

Questo rischio però ha gradi diversi di gravità secondo le diverse circostanze delle società. Quando si tratta di quelle, le quali hanno la gran ventura di avere dei capi di Governo che appartengono a dinastie numerose e ben radicate, il pericolo è minore, perchè, ove avvenisse che si uccidesse un capo di Governo, un altro vi sarebbe che immediatamente prenderebbe le redini del potere; ma, quando si tratta delle società che non hanno questa grande ventura, che, cioè, hanno a capi di Governo dinastie poco numerose e non molto radicate, allora, come di leggieri si scorge, il rischio è molto maggiore, perchè nel subbuglio e nella confusione è assai più facile di fare un colpo di mano e raggiungere l'intento.

E qui vorrei che si notasse la differenza notevole che esiste tra il caso della sommossa prodotta dall'assassinio politico, la quale è molto più grave dell'altro caso in cui la sommossa ha luogo senza assassinio, poichè in questo secondo caso l'immoralità dell'atto non è così facile a stabilirsi e discernersi come nell'atto dell'assassinio, e d'altronde il Governo rimane costituito e può adoperare tutte le sue forze per reprimerla più facilmente; epperò non si potrebbe trarre induzione da un caso all'altro, come si sarebbe fatto da alcuni onorevoli deputati.

Il terzo fatto che intendo di presentare, e che venne già riferito dagli onorevoli Rattazzi e Buffa, ed anche dall'onorevole guardasigilli, è la condizione particolare delle società come sono ora costituite.

Le società per l'addietro avevano bensì tra di loro dei rapporti, ma questi erano piuttosto dinastici e politici che sociali. Quand'anche fosse avvenuto un cambiamento di Governo, le società ricche quasi non se ne accorgevano; ma al momento d'oggi, in cui i rapporti e gli interessi delle diverse società vicine sono tra di loro così intimamente connessi e compenetrati, ora che ciò che accade in un Governo deve necessariamente scuotere le altre società che sono prossime, in questi aggiunti sociali, io dico, vi è una specie di solidarietà tra le nazioni, e quindi tutte sono interessate ad impedire queste catastrofi.

Da queste premesse, permettetemi ora che io discenda ad apprezzare quali sarebbero le conseguenze politiche che potrebbe trarre seco l'esecuzione dell'omicidio di un capo di Governo. E per avere un esempio pratico più facile a comprendersi, prendiamolo da una nazione vicina; perchè, sebbene l'articolo della legge sia generale, egli è palese che essa non vuole provvedere nè alla sicurezza della regina Pomarè, nè a quella dell'imperatore Soulouque, nè al Kan dei Tartari (*Harità*); poichè, se alcuno volesse fare un colpo di mano su questi re-

gnanti, non verrebbe probabilmente a preparare i suoi mezzi sulle nostre coste. Bisogna dunque necessariamente supporre che la nostra legge vuole tutelare i capi dei Governi vicini; ed io prenderò per esempio il capo del Governo francese.

Or bene, se ha luogo un attentato, chi è che può misurarne le conseguenze? Io dico che difficilmente ciò si può fare, perchè è mestieri ritenere che, siccome questi attentati sono fatti da emissari delle società segrete, e quindi sono come un segnale, un punto di partenza del subbuglio e della confusione generale, nessuno potrà dire dove avrà termine questo reato. Chi potrà conoscere le deliberazioni delle società segrete, principalmente dei loro grandi comitati direttori? Chi potrà sapere se esse non vogliono porre in movimento tutte le loro forze nei diversi territori, per estendere la conflagrazione alle altre nazioni? Dunque non si può asserire che quest'attentato si limiterebbe unicamente alla nazione che lo deve subire, ma si può supporre che si vorrebbe estendere alle altre.

Ma lasciamo anche questa ipotesi, che mi si potrebbe dire essere gratuita; consideriamo soltanto quale è l'effetto ordinario di un grande movimento nella Francia.

Egli è evidente che la Francia, la quale è, direi così, alla testa delle idee e delle istituzioni d'Europa; la Francia, la quale ha sicuramente una grande influenza sopra le società che l'avvicinano, se venisse privata del capo del suo Governo, forse se ne estenderebbe la perturbazione oltre i confini di quella nazione e passerebbe anche alle altre.

Io mi rammento, e mi fece una fortissima sensazione, una grande verità, che ha detto uno dei più eloquenti oratori della Francia, il signor Berryer.

Egli contemplando il primo impero, preso di ammirazione per quel bell'edifizio con quelle belle istituzioni, era però sempre in una grande ansietà, in quanto che considerava che quel magnifico impero dipendeva dal respiro di un uomo. Ebbene, o signori, la Francia del giorno d'oggi presenta lo stesso spettacolo del primo impero. La tranquillità di questa gran nazione dipende pure dalla grande abilità e senno del presente imperatore. Se cessasse il suo respiro, la sua caduta avrebbe un rimbombo nelle società vicine, e non rimarrebbe nei confini della Francia.

Nè crediate che questa sia una mera mia supposizione. Esaminiamo il sentimento nostro nazionale: ve l'ha già espresso in una delle precedenti tornate l'onorevole Callori; quindi mi limito a brevi osservazioni.

Io prego i miei colleghi di trasportarsi colla loro immaginazione al 15 gennaio.

Io ho ancora presente il quadro che presentava la nostra bella Torino in quel giorno, la commozione, l'ansietà che regnava in tutti gli animi, il vedere i cittadini incontrarsi e chiedersi notizie particolari dell'attentato con evidente turbamento ed esclamare: è grande fortuna che non sia riuscito; se mai avesse avuto il suo effetto, chi sa quali sarebbero state le conseguenze, quali i risultati relativi al nostro paese ed alle nostre

libere istituzioni! Tanta era la commozione, tanta la persuasione che un colpo vibrato sulla Senna valica le Alpi ed ha un'eco sulle sponde del Po.

Ma, direte, quella era una commozione, un'indegnazione sotto l'impressione di un atto malvagio. Ebbene, interrogate oggigiorno i nostri pacifici e tranquilli cittadini, e voi vedrete che, posta la stessa questione, vi daranno la medesima risposta. Esaminate l'industria ed il commercio che vive alla giornata e non osa lanciarsi in grandi speculazioni; ammetto che ciò si debbe ascrivere anche ad altre cause, ma fra le altre avvi questa: perchè i trafficanti e gl'industriali non sanno che cosa succederà all'indomani; perchè sono persuasi che, quando avvenisse un grande sconvolgimento in Francia, forse tutte le speculazioni dovrebbero mancare il loro effetto. In presenza adunque di questi fatti, quale è la conseguenza che noi dobbiamo dedurne? La conseguenza è questa che, cioè, l'attentato e l'omicidio consumato nel capo di un Governo vicino, quale sarebbe il francese, produce, quanto alla nostra società, un vero danno sociale, vale a dire cagiona quell'allarme, quel timore, quella diffidenza nella sicurezza dei propri diritti, che è quello che costituisce veramente il danno.

Esaminata così la questione riguardo all'omicidio in genere ed al tentativo, ora ci è aperto l'adito per vedere ed estimare il carattere della cospirazione semplice e degli atti preparatorii.

Ora, io dico, la cospirazione semplice e gli atti preparatorii di un tale omicidio acquistano pure una grande potenza, maggiore di quella che avrebbe luogo in altri omicidi semplici: se l'omicidio di un capo di Governo ha un valore politico molto superiore all'omicidio di un privato, anche gli atti preparatorii devono acquistare una gravità ed imputabilità politica maggiore e degna d'essere incriminata.

Diffatti, la cospirazione e gli atti preparatorii tendenti all'omicidio del capo di Governi esteri hanno tutti i requisiti da noi già prima adottati per costituire, secondo la scienza, un vero reato. Vi è l'improbabilità dell'atto, perchè è palese che, quand'anche gli atti possano essere per sè indifferenti, quando una volontà malvagia li anima e li ispira, acquistano l'immoralità della volontà. Inoltre è pure evidente il danno che soffre la nostra società.

Sarà minore di quello prodotto dal tentativo vero che comincia l'azione, sarà pure minore del danno arrecato dall'omicidio consumato, perchè più remoto, ma il danno esiste, e tanto è vero che, se venisse a scoprirsi mai in Piemonte che si tramassero di queste cospirazioni, che si adottassero questi mezzi, oh! voi vedreste come la società si agiterebbe, come sparirebbe la fiducia e come la coscienza pubblica esigerebbe una gaurentigia!

Dunque vi è improbabilità dell'atto, vi è danno sociale, poichè si pone a repentaglio la nostra sicurezza pubblica e privata; quindi io dico che debbe essere cura del nostro Governo, quando è in suo potere, di escludere questi atti adoperando mezzi repressivi.

Ora è evidente che, se la legge prende questi atti alla

loro origine e li accompagna in tutte le loro fasi, perseguitando l'attentato in tutti gli stadi della sua preparazione, oh! certo riesce molto più difficile che l'individuo possa compiere la sua prava azione; dunque vi è ragione per cui si debbano anche colpire di pena la cospirazione e gli atti preparatorii. E badate bene che, a misura che gli atti sottoposti a pena tendenti ad una offesa sono più numerosi, è più facile di conoscerne alcuno e punirlo, e quindi viene in questo modo a diminuirsi la speranza d'impunità dei colpevoli.

Ma v'ha ancora un'altra ragione, a cui prego la Camera di porre mente.

Le cospirazioni e gli attentati politici sono, come ho detto più volte, da attribuirsi alle società segrete che operano per mezzo di emissari. Ora, che cosa fanno queste per giungere più sicuramente al loro scopo? Procurano di dividere i loro diversi atti in diversi territori; ordiscono la cospirazione in un luogo, gli atti preparatorii in un altro; poi fanno eseguire il reato nel luogo ove esiste il capo del Governo. In tal guisa è più difficile che gli atti loro possano essere conosciuti. Per altra parte considerate che tutte queste società segrete hanno mezzi estesissimi e relazioni in tutti i paesi e dispongono di forze immense.

Se dunque il pericolo è gravissimo, perchè quegli che tenta la cospirazione ed addivene agli atti preparatorii è un nemico potentissimo, la nostra società, la quale li vede compiere nel suo seno, dovrà rimanere spettatrice inerte?

Si ponga mente che il Governo contro il quale si vuole eseguire il reato non può punire gli atti preparatorii, perchè non si fanno nei suoi Stati; egli può solamente assoggettare a pena gli atti d'esecuzione: gli atti preparatorii sono fuor d'ogni sua azione, essi possono solamente essere puniti da quella nazione presso la quale si compiono. Ora, se vi è solidarietà fra tutte le nazioni per impedire questi omicidi dei capi dei Governi, non veggo come la nostra società non debba anche essa concorrere a rimuovere questi effetti funestissimi e quindi colpire le cospirazioni e gli atti preparatorii.

Infine noi tutti sappiamo che dalle nostre leggi sono gravemente punite le cospirazioni e gli atti preparatorii contro la vita del nostro augusto Sovrano, perchè pongono a repentaglio l'intero ordine sociale.

Ebbene questi omicidi diretti sui capi dei Governi esteri, come sono venuto dimostrando finora, interessano anche la nostra sicurezza interna ed esterna. Certamente il danno in simili casi è per noi minore, l'interesse non è così vitale. Ciò chiarisce solamente che vi debb'essere una differenza nella pena, ma non prova che il fatto debba rimanere senza incriminazione e pena di sorta.

Ora questa diversità esiste a tenore del progetto, perchè quando si tratta dell'augusto capo del nostro Governo la pena è gravissima; in quanto che v'ha quella della morte, principiando dalla cospirazione fino all'estremo crimine, e si punisce anche la sola proposizione non accettata di formare una congiura; invece nella

legge presente noi abbiamo già una gradazione di pena, in guisa che, a misura che l'individuo si avvanza verso la consumazione del reato, deve incontrare una pena maggiore, e quindi abbiamo quella gradazione che i principii della scienza sembrano richiedere.

Per siffatte considerazioni io penso sia evidente che vi è anche il danno sociale. Ma se qualcuno avesse qualche dubbio ancora a tale riguardo, se per fare cadere la bilancia a favore del danno sociale fosse necessario ancora un granellino, io lo pregherei a porre mente per un momento alla questione politica.

Io credo che non vi sia verun uomo serio di Stato in Piemonte che non apprezzi e desideri l'alleanza francese. Io, in quanto a me, non solo la desidero, ma intendo di promuoverla, di cementarla e fortificarla.

Ora, quando si tratta di un atto che i principii della scienza non escludono, e che per altra parte il rifiutarlo potrebbe avere l'effetto di affievolire quest'alleanza, io vi domando: è egli prudente il denegarlo? E qui, dopo di aver data questa dimostrazione, è d'uopo che spieghi bene il mio pensiero in risposta all'onorevole relatore della Commissione.

Ho già detto da principio che, quando si tratta puramente di determinare se una data azione sia malvagia, se vi sia un danno sociale sufficiente per colpirla, questa è puramente una questione di prudenza legislativa.

I principii della scienza fissano in modo sicuro gli altri due canoni che abbiamo messi prima, cioè improbabilità di azione e danno sociale.

Ora nel mio trattato io aveva veramente posto il principio che aveva indicato l'onorevole Valerio, che cioè la prudenza legislativa consigliava generalmente di lasciare sempre impuniti le cospirazioni e gli atti preparatorii, come si chiama comunemente il tentativo remoto; ma io ho soggiunto negli ultimi tre alinea di quel paragrafo, che l'onorevole relatore si è dimenticato di leggere, eziandio queste altre parole: però se il legislatore riconosce che alcuni atti preparatorii sono talmente pericolosi da potere in qualche guisa compromettere la sicurezza sociale, allora egli può colpirla di pena e tradurla in un reato speciale. E, signori, questo si è fatto in tutti i Codici ed anche nel nostro; e ne addurrò due esempi.

Se si tratta di un individuo che minaccia un altro con scritti di ucciderlo, o senza ordine, od anche con ordine, per esempio, d'ucciderlo se egli non consegna una somma di danaro, in questo caso non avvi nemmeno il principio dell'atto preparatorio, non vi è che un pensiero esternato di commettere un reato; questo individuo non si sarà nemmeno procurato il fucile od il pugnale per perpetrare quest'omicidio; eppure che cosa ha fatto il nostro Codice? Il Codice francese e gli altri Codici hanno sottoposto questa minaccia ad una pena grave; il nostro Codice la punisce, quando ha un ordine, colla pena della reclusione, perchè questa minaccia produce un grande timore ed un danno sociale. (Articolo 446 Codice penale.)

Dunque si ammettono eccezioni alle regole generali stabilite dalla prudenza legislativa.

Vi arrecherò un altro esempio: supponete un individuo il quale voglia truffare un banchiere, voglia commettere una frode a suo danno e cerchi il mezzo onde ingannarlo; egli fabbrica una falsa cambiale: che cosa fa l'individuo in tal caso? Non fa altro che procurarsi il mezzo di estorquere questo danaro, non fa che un atto preparatorio, come farebbe il ladro formandosi la scala per dare la scalata e quindi rubare. Ebbene, se questo individuo fosse scoperto anche prima che presenti la cambiale al banchiere, anche prima che abbia tentato di consumare l'azione criminosa, ciò nullameno esiste il reato di falsità, perchè la legge l'ha creduto sufficientemente pericoloso, e quindi l'ha colpito di pena.

Dunque, se in questi casi ed in molti altri la prudenza legislativa, dirò così, ha creduto di dovere recedere da quei sommi principii che noi avevamo accennati, perchè anche in questo caso non si colpiranno questi atti preparatorii, sebbene, secondo le regole generali, non dovessero essere puniti?

Io non nego che sulla quistione del danno sociale non si possa dare una dimostrazione matematica. Sono fatti che possono essere in vario modo apprezzati: le ragioni che vi ho addotte potranno discutersi e forse anche combattersi; ma, in quanto a me, io sono convinto come giurato legislativo che questo danno sociale esiste, e non ho difficoltà ad accettare il proposto articolo.

Dirò ora poche parole in quanto alle obiezioni principali che si sono fatte: ne contemplerò solo tre.

La prima è questa: il relatore della Commissione ha fatto valere molto questi argomenti: ma se voi colpite gli atti preparatorii, allora ne verranno molte vessazioni, molti pericoli per la libertà; allora, siccome l'atto preparatorio non ha una connessione diretta colla volontà dell'agente, bisogna investigarlo con altri mezzi pericolosi alla libertà.

Questa difficoltà sarebbe già in parte diminuita dall'emendamento dell'onorevole Buffa, il quale esigerebbe insieme alla cospirazione gli atti preparatorii.

Questo fino ad un certo punto scema i pericoli, ed io sarei d'avviso di poterlo accettare. Ma non voglio sfuggire la difficoltà, e pongo la questione in questi altri termini: io so pure che avvi questo inconveniente; ma se voi non punite gli atti di cospirazione accompagnati da atti preparatorii, non cadete in un inconveniente maggiore? Voi lasciereste la società priva di quella difesa che le è richiesta dalla sua sicurezza; quindi, allorchè il legislatore si trova fra questi due inconvenienti, non deve egli preferire di evitare il maggiore e sopportare il minore?

Dunque io non nego questo sconcio, ma credo che ve ne sarebbe uno maggiore nell'adottare il sistema contrario.

La seconda obiezione che si mette in campo è quella dell'articolo 179 del Codice penale.

Si è detto: quest'articolo sembra essere sufficiente per provvedere al presente bisogno, perchè colui il

quale farebbe una cospirazione od un atto preparatorio, potrebbe dare luogo ad una dichiarazione di guerra per parte del Governo contro cui sarebbe diretto, ed allora i magistrati dovrebbero condannarlo.

Io non mi limito alle ragioni che ha arrecato l'onorevole guardasigilli, ma ne addurrò alcune altre, e dirò: quest'articolo è egli un articolo utile, efficace? Se io consulto la ragione e gli autori, mi dicono di no. Io vi domando se ai giorni nostri, col nostro diritto pubblico delle genti, per questo si farebbe una solenne dichiarazione di guerra. Ciò darebbe forse luogo a spiegazioni, ad indennità, ad atti ostili, ma non ad una solenne dichiarazione di guerra. Quindi lo stesso signor Chavau, che è così bene conosciuto dall'onorevole relatore, dice che come è scritto nel Codice francese, da cui fu copiato nel nostro, quest'articolo è perfettamente inutile, si potrebbe abolire, perchè i magistrati non troveranno mai l'estremo del caso sufficientemente grave per fare luogo ad una dichiarazione di guerra; quindi non condanneranno.

Ma vi dirò di più: questo potrebbe ancora succedere quando si trattasse di atti che fossero già l'incominciamento dell'esecuzione; ma, quando si tratta di atti puramente preparatorii, di quelli che, secondo la teoria dell'onorevole Valerio, non dovrebbero giammai essere toccati o colpiti, vi domando se, essendo considerati di una tale tenuità, possono dare un appiglio al magistrato per considerare come reale il pericolo della dichiarazione di guerra. Dunque quest' articolo non può in verun modo provvedere.

Ed invero, che cosa si stabilisce nel medesimo? La pena della reclusione. Che cosa prescrive l'articolo che noi vogliamo fare secondo la proposta dell'onorevole Buffa? La pena della reclusione. Dunque non si peggiora la condizione degli individui, solo si ottiene il vantaggio che avremo una legislazione più chiara, più certa; i magistrati sapranno più facilmente apprezzare gli estremi del reato, ed allora non sarà più una derisione l'articolo della legge, esso sarà una verità.

Finalmente, la terza obiezione è, non lo nego, la più grave: essa è quella della reciprocità.

Io, lo dico francamente, desidererei immensamente che si potesse ottenere questa reciprocità; ma, dappoichè ciò non si è avverato, dappoichè forse non era neppure il caso di trattare per conseguirla, come diceva benissimo l'onorevole presidente del Consiglio, perchè allora sembrerebbe che la Francia ci avesse imposta questa legge, dovremo noi rifiutare il nostro voto a questo articolo perchè non l'abbiamo ottenuta?

Io vengo al mio ragionamento; ho procurato di dimostrare che questa cospirazione e questi atti preparatorii noi li dobbiamo punire, non solamente perchè sono dannosi alla società contro il cui capo di Governo vengono emessi, ma perchè possono tornare perniciosi alla nostra società stessa, alla nostra sicurezza interna ed esterna.

Ora, se la cosa è in questi termini, io dico: noi dobbiamo fare quello che esige la nostra sicurezza sociale;

e quindi mi pare che non si dovrebbe negare il voto a quest'articolo.

Nondimeno l'onorevole Gastaldetti diceva: ma voi fate una ingiustizia, voi vi incaricate di difendere i capi dei Governi esteri, e questi si incaricano forse di tutelare il nostro? Volete stabilire un nuovo diritto penale europeo? Qual è l'altra nazione che vi segue? Siete soli, dunque non può reggere questa circostanza.

A questa difficoltà, che, ripeto, è gravissima, mi limito a fare due risposte: la prima si è che, sebbene la Francia non abbia nei suoi Codici un articolo analogo a questo, io credo che nel fatto ha altre disposizioni equipollenti, le quali guarentiscono la vita del nostro Sovrano; se non sono male informato, la polizia francese conosce i nostri affari forse così bene come noi, dunque possiamo essere certi che nel fatto non sarà pregiudizievole al nostro Governo. Si risponderà ancora che dall'attuale Governo si ammette; ma se ne viene un altro, e non vi è legge, chi vi è garante?

Questo lo comprendo perfettamente, e appunto per questo invito il Ministero, quando questo progetto sia adottato, a fare le pratiche necessarie presso al Governo francese, affinchè esso conceda nel suo Codice un'eguale guarentigia a favore del nostro Sovrano.

Credo che in tal modo il Governo potrebbe ottenere una reciprocità senza perdere della sua dignità, e noi avremo dato il buon esempio acciò la Francia lo segua.

Vi ho esposto, o signori, le ragioni per le quali io penso che in quest'atto vi è l'improbabilità dell'agente e il danno sociale, i due estremi voluti dalla scienza per stabilire una pena; ho procurato di dimostrarvi che il danno sociale esiste nella cospirazione e negli atti preparatorii; che negli aggiunti sociali particolari presenti dell'Europa questi fatti acquistano una gravità molto maggiore, la quale forse sarà temporaria, ma che intanto esiste ed esige una riparazione. Perciò io voto tranquillamente quest'articolo di legge, senza disconoscere per questo quei grandi principii di diritto che io debbo insegnare dalla cattedra in cui, io lo so, men degnamente seggo e per sola speciale bontà del magnanimo Re Carlo Alberto, ma nella quale però io procuro, per quanto è nelle mie forze, e con iscritti elementari, i quali siano meditati e coscienziosi, e colle parole di ispirare l'amore dello studio del diritto penale, il quale è una delle moderne glorie italiane, alla generosa e benemerita gioventù piemontese. (*Bene! Bravo!*)

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Alvigini ha la parola.

ALVIGINI. Signori, io occuperò per brevi momenti l'attenzione della Camera, poichè anche l'ora inoltrata non mi consentirebbe più di esporre lunghe osservazioni; e poi, dopo lo sviluppo dato ampiamente da addottrinati ed eloquenti oratori ai principii generali, così di diritto penale come di diritto pubblico ed internazionale che si sono posti in campo, ora a sostegno ed ora ad impugnazione di questa legge; dopo le gravi, le dotte ed eloquenti osservazioni che avete intese dall'onorevole Genina; dopo specialmente il solenne voto e-

messo dalla Camera, col quale io credo siasi riconosciuto essere necessità di adottare opportune disposizioni penali per reprimere quei fatti di cospirazione, i quali, sebbene diretti contro la vita di esteri sovrani, sono tali che costituiscono veramente un reato contro la cosa pubblica, perchè di loro natura sono tali da produrre fatalissime conseguenze anche a danno della stessa nazione; dopo tutto ciò, dico, parmi che sia soverchio l'insistere ulteriormente sulla questione di massima e di principio, e credo quindi che l'unico compito che ora a noi rimane quello sia di curare con ogni studio, onde la legge, che sul suo principio abbiamo adottata, riesca nelle varie sue disposizioni chiara e precisa, coerente alle regole della scienza, consona ai principii fondamentali delle nostre istituzioni, facile nella sua applicazione, che insomma si escluda, per quanto è possibile, ogni dubbio, ogni ambigua ed arbitraria interpretazione, ogni eccesso nella repressione, come ogni pericolo d'impunità.

Seguendo pertanto questo intendimento, io mi faccio ad esporre qualche osservazione in riguardo all'emendamento o sotto-emendamento da me proposto al primo articolo di questa legge. Quanto al quale io debbo anzitutto dichiarare che divido pienamente l'opinione della maggioranza della Commissione circa la necessità di riformare l'articolo stesso quale fu proposto dal Ministero. Ed a ciò mi determinano quelle stesse ragioni che vennero così bene ed eloquentemente svolte dall'onorevole Miglietti; e mi determinano poi maggiormente quelle che vennero ultimamente arrecate dall'onorevole Genina.

Per questi motivi, che io non ripeterò, perchè male vi esporrei le cose così ben dette da questi onorevoli oratori, io accetto adunque nella sua sostanza l'emendamento, l'articolo presentato dalla minoranza della Commissione, perchè parmi che con esso più chiara, più precisa, più definita e concretata si ottenga la disposizione in esame; vado però brevemente ad esporvi in proposito le considerazioni che hanno determinato le poche modificazioni da me fatte a questo articolo.

Voi vedete che nel medesimo si punisce con penale sanzione la cospirazione.

Ma ognuno mi dimanderà, ed io me lo chieggo pure: che intende la legge per cospirazione? Quali saranno gli estremi che costituiscono questo reato? Sarà egli abbandonato all'arbitrio dei giudici, al loro libero criterio, il determinare quando un fatto, una riunione, un progetto, un concerto costituisca o no la cospirazione? E i cittadini pei quali la legge deve essere ammonimento, diffidamento, istruzione e norma di condotta, come sapranno distinguere i veri casi di cospirazione, di cui non pochi che, senza esserlo, potrebbero averne solo l'apparenza? Egli è per questo che io mi sono indotto a credere che era necessario definire in qualche modo che cosa s'intenda per cospirazione.

Vengo ora all'altra parte dell'articolo, nella quale voi vedete accennato che la cospirazione deve essere accompagnata, manifestata con un atto diretto a pre-

pararne l'esecuzione. Un atto diretto a preparare l'esecuzione non è ancora per sè un atto preparatorio: questa espressione ha un significato che lascia troppa latitudine, ha un significato, come suol dirsi, molto elastico.

Io ho creduto che sia più conveniente e meglio consentaneo ai principii di giustizia di restringere anzichè ampliare il rigore, e determinare che la cospirazione debba essere punita quando è accompagnata o seguita dall'atto preparatorio.

Si dice inoltre che la cospirazione è punita colla reclusione. Ognuno sa che questa specie di pena, giusta le leggi penali è divisa in tre gradi: da tre anni a cinque, da cinque a sette, da sette a dieci.

Ora, lasciando libero all'arbitrio dei giudici lo spaziare senza alcuna norma in questa estensione di pena, parmi cosa da non ammettersi nella legge. In quasi tutti i casi previsti dal nostro Codice penale, quando la legge ha stabilito una pena, lasciando la gradazione nello spazio della pena stessa, ha sempre dichiarato che questo dovesse aver luogo secondo le circostanze più o meno gravi che accompagnano il crimine commesso. In questa proposta, invece, si darebbe senz'altro limite, senz'altra norma la pena della reclusione; ma potrebbe avvenire che in determinati casi, in una qualche circostanza, si dovesse applicare un grado minore. Ho quindi ravvisato conveniente di dichiarare nell'articolo che la pena della reclusione, che io ammetto come pena proporzionata e conveniente a questo reato, possa essere estesa al *maximum*, che è di dieci anni, secondo la gravità delle circostanze.

Per ultimo, si parla in questo articolo di atti preparatorii. Ognun vede ed ognun sente che il dire semplicemente atti preparatorii non è una norma sufficiente. Nè al giudice, nè tanto meno ai cittadini, pei quali la legge deve essere chiara e ben conosciuta, si dà una norma sicura da potersi formare un criterio esatto sugli estremi che debbono costituire il reato. Ho quindi creduto opportuno e conveniente di mettere in questa legge qualche dato, alcuna norma (non potendosi inserire una definizione pienamente esatta), per riconoscere, per ben distinguere il caso di preparazione che precede la cospirazione e per ben decidere intorno agli atti o indifferenti o non relativi ad esso.

Egli è per questo che ho proposto il sotto-emendamento che è stato letto come quello il quale concretizza meglio le idee stesse nella legge contenute.

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, scioglio l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 5 1/4

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge: Pena per la cospirazione contro la vita dei sovrani e capi dei Governi stranieri; *minimum* della pena e legale definizione del reato d'apologia dell'assassinio politico; formazione della lista semestrale dei giudici del fatto pei reati di stampa affidata al sindaco e a due consiglieri comunali.